

# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma



PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA (ART. 12 D.Lgs. n. 152/2006) DEL PROGETTO DI UNA  
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI  
LOC. S.P. n° 4/a VIA SETTEVENE PALO I



## RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

GIUGNO 2021

AUTORITA' PROCEDENTE:

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROPONENTE:

LA FICORACCIA S.r.l.

AUTORITA' COMPETENTE:

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA  
- AREA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

CONSULENZA:

ARCH. DEMETRIO CARINI

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

Comune di Trevignano Romano

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO PRELIMINARE

Art. 12 D.Lgs. n. 152/2006

Direttiva 2001/42/CE - D.Lgs n. 152/2006 - D.G.R. n.169/2010 e L.R. n. 12/2011

Progetto di una casa di riposo per anziani

Art. 8 del D.P.R. n. 160/2010

Giugno 2021

**Autorità Procedente:** Comune di Trevignano Romano (RM)

**Autorità Competente:** Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione  
Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Valutazione Ambientale Strategica

**Consulenza:** Arch. Demetrio Carini



<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ED IL RAPPORTO PRELIMINARE</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)</b>	<b>5</b>
2.1.1	LEGISLAZIONE EUROPEA	5
2.1.2	LEGISLAZIONE NAZIONALE	7
2.1.3	LEGISLAZIONE REGIONALE	9
2.1.4	NORMATIVA PROVINCIALE	11
<b>2.2</b>	<b>ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO A VAS</b>	<b>12</b>
<b>2.3</b>	<b>FASI DEL PROCESSO DI VAS</b>	<b>13</b>
2.3.1	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS	13
2.3.2	SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE	17
<b>2.4</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>17</b>
2.4.1	I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) PER IL PROGETTO IN OGGETTO	18
<b>3</b>	<b>ANALISI DEL PROGETTO IN OGGETTO SOTTOPOSTO AD ASSOGGETTABILITÀ A VAS</b>	<b>20</b>
<b>3.1</b>	<b>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>20</b>
<b>3.2</b>	<b>DESCRIZIONE DEL PROGETTO</b>	<b>22</b>
3.2.1	FINALITÀ DEL PROGETTO	22
3.2.2	PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO	22
3.2.3	CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI IN PROGETTO	23
<b>3.3</b>	<b>OBIETTIVI NORMATIVI ED OBIETTIVI SPECIFICI, STRATEGIE ED AZIONI DI PROGETTO</b>	<b>27</b>
<b>4</b>	<b>VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PROGETTO</b>	<b>29</b>
<b>4.1</b>	<b>ANALISI DI COERENZA ESTERNA (CON LA PIANIFICAZIONE SOVRA-ORDINATA)</b>	<b>29</b>
4.1.1	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)	30
4.1.2	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (P.T.P.)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.1.3	PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE (P.T.P.G.)	32
4.1.4	PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)	32
4.1.1	PIANO DEL PARCO REGIONALE DI BRACCIANO-MARTIGNANO	32
4.1.2	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)	33
4.1.3	PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.R.)	33
4.1.4	PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (P.R.Q.A.)	34
4.1.5	PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (P.R.A.E.)	35
4.1.6	PIANO GESTIONE RIFIUTI (P.G.R.)	35
4.1.7	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	36
4.1.8	SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) E ZONE A PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	36
4.1.9	COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LA STRUMENTAZIONE SOVRA-ORDINATA (ANALISI DI COERENZA ESTERNA)	36
<b>4.2</b>	<b>ANALISI DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE</b>	<b>38</b>
4.2.1	LA NORMATIVA AMBIENTALE VIGENTE	38
4.2.2	LA NORMATIVA AMBIENTALE SPECIFICA DEL PROGETTO	38
<b>4.3</b>	<b>ANALISI DELL'INFLUENZA DEL PROGETTO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI</b>	<b>41</b>

4.3.1	LE COMPONENTI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE: CONSIDERAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO	41
4.3.2	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE COMPONENTI AMBIENTALI	48
<b>4.4</b>	<b>ANALISI DELL'AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE DEL PROGETTO</b>	<b>50</b>
<b>4.5</b>	<b>VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA DEL PROGETTO</b>	<b>51</b>
<b>4.6</b>	<b>ANALISI DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE (ALLEGATO I D. LGS. N. 152/2006)</b>	<b>53</b>
4.6.1	PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI	53
4.6.2	CARATTERE CUMULATIVO E NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI	53
4.6.3	RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE	53
4.6.4	ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)	53
4.6.5	VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA	54
4.6.6	IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	54
<b>5</b>	<b>CONCLUSIONI: ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VAS</b>	<b>55</b>
<b>6</b>	<b>APPENDICE: NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE</b>	<b>57</b>
<b>7</b>	<b>ALLEGATI GRAFICI</b>	<b>62</b>

## **1 Premessa**

Nel presente Rapporto Preliminare viene esaminato, ai fini dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, il progetto di realizzazione di una casa di riposo per anziani con capienza di 40 posti letto in località "Cupoletta" in Via Settevene Palo I tratto nel Comune di Trevignano Romano (RM), redatto in variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 (di seguito il PROGETTO) su aree di proprietà della Soc. "La Ficoraccia S.R.L." con sede legale in Trevignano Romano (RM) Via Garibaldi n. 47, cap 00069.

La Soc. La Ficoraccia a responsabilità limitata ha la proprietà e la disponibilità di un lotto di terreno, individuato al C.T. al Fg. 10 P.la 35 per mq 6.980 (di seguito l'area). Di tale area, mq 3.481 costituiscono il lotto d'intervento oggetto (di seguito l'area) del presente Rapporto Preliminare Ambientale (di seguito RPA). L'area è destinata dal P.R.G. vigente approvato con D.G.R. n. 6033/1974 a zona C2 (estensiva a ville, con i.f.t. di 0,15 mc/mq); la Variante generale di P.R.G. adottata con D.C.C. n. 20/2009 ha classificato l'area come zona F3 (verde pubblico attrezzato). Con D.C.C. n. 29/2010 sono state controdedotte le osservazioni alla Variante generale di P.R.G. e l'area (controdeduzione n. 41) è stata riclassificata parte zona C2 e parte zona G2 (verde privato vincolato).

Il Comune di Trevignano Romano, essenzialmente per la vicinanza con Roma, per la qualità dei servizi e per la posizione sul lago, è uno dei pochi Comuni della Provincia di Roma dove continua, nonostante il momento di congiuntura economica negativa degli ultimi anni, ad essere presente una consistente domanda di residenzialità, nonché di ospitalità anche per la terza età. Lo stesso Comune tuttavia, pur presentando caratteristiche idonee per la residenzialità della terza età per i motivi anzi detti, risulta carente di residenze assistenziali, ovvero di presidi residenziali destinati prevalentemente ad anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti dove gli ospiti delle strutture possono beneficiare di prestazioni assistenziali, comprensive di idonee attività ricreative e culturali. Al riguardo, la Soc. La Ficoraccia a R.L., proprietaria dell'area precedentemente richiamata, in risposta all'Avviso Pubblico dell'11.05.2018 avente ad oggetto "Avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse alla realizzazione di strutture produttive ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010", avvalendosi pertanto delle possibilità offerte dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010, intende realizzare ed avviare l'esercizio di una casa di riposo che, oltre a rappresentare soddisfacimento della domanda di ospitalità per la terza età, comporterebbe una cospicua nuova offerta stabile di lavoro stimata in circa 20 nuovi posti di lavoro stabile necessari al nuovo ciclo produttivo, nonché nuova occupazione nel comparto edile locale.

I "possibili impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale", ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sono valutati per il PROGETTO nel presente RPA, con particolare riferimento agli effetti derivanti dalle variazioni alla strumentazione urbanistica vigente da autorizzare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

## **2 La Valutazione Ambientale Strategica ed il Rapporto Preliminare**

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla normativa di seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni e dei provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale.

### **2.1 Normativa di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

Il tema dell'ambiente e delle ripercussioni delle azioni antropiche su di esso hanno determinato la necessità primaria di razionalizzare un settore in continua evoluzione e prettamente interdisciplinare in un corpo di norme omogenee e complete. A tal proposito si reputa opportuno richiamare alcune delle principali disposizioni in ambito internazionale:

- Agenda 21: programma d'azione adottato nel 1992 che consiste in una pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente;
- Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (maggio 1992): trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra – entrato in vigore il 21 marzo 1994);
- Convenzione di Aarhus (giugno 1998): convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale – in vigore dal 30 ottobre 2001;
- Protocollo di Kyoto (dicembre 1997): trattato internazionale sul riscaldamento globale entrato in vigore il 26 febbraio 2005.

#### **2.1.1 Legislazione europea**

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Verifica di Assoggettabilità a VAS sono state introdotte dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea il 27 giugno 2001 e sono divenute obbligatorie per gli Stati Membri il 21 luglio 2004. L'impulso innovatore della Direttiva, nonché il suo ottemperamento alla precedente disposizione in materia ambientale fornita dalla Direttiva 85/337/CEE concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, consiste sostanzialmente nella necessaria applicazione della suddetta valutazione non solo per i progetti, ma anche per i piani e/o programmi, in maniera da intercedere già a monte del processo di determinazione e ubicazione delle attività antropiche/umane.

L'obiettivo principale della Direttiva 2001/42/CE è quello di seguito riportato:

##### *Art.1 - Obiettivi*

*La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ...*

Ciò senza interferire in modo alcuno con le precedenti disposizioni normative comunitarie:

##### *Art.11 - Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria*

*1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria....*

Uno dei punti cruciali riguarda la modalità e la tempistica della valutazione, la quale deve essere necessariamente redatta contestualmente alla pianificazione stessa:

##### *Art.4 - Obblighi generali*

*1. La valutazione ambientale ... deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione ...*

nonché fornire le specifiche di individuazione, descrizione e valutazione di tutti i possibili effetti significativi che potrebbero ripercuotersi sull'ambiente ed infine ipotizzare il confronto desunto con le ragionevoli alternative di piano

*Art.5 – Rapporto ambientale*

*1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma ...*

La Direttiva prescrive inoltre la consultazione pubblica (gestita dagli stessi Stati Membri) di tutta la documentazione inerente la valutazione, secondo un'esaustiva diffusione dell'informazione allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale e dunque garantire la completezza delle informazioni:

*Art.9 – Informazioni circa la decisione*

*1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità ... il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ... ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:*

- a) il piano o il programma adottato;*
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto ...*
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio ...*

*2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al par.1.*

Rileva specificare infine che in virtù della Direttiva 2001/42/CE, la VAS viene effettuata per i piani e i programmi di seguito indicati:

*Articolo 3 - Ambito d'applicazione*

*1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*

*2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e*

di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. (omissis).

7. (omissis).

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;

- piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.”

Da quanto evidenziato si evince la motivazione posta a capo delle determinazioni di cui alla D.G.R. del Lazio n. 169/2010 (che sarà successivamente analizzata), con particolare riferimento all'applicazione del punto 8, lettera r) citato in premessa.

### 2.1.2 Legislazione nazionale

L'Italia ha recepito la normativa europea con il D.Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, successivamente modificata ed integrata. In linea generale, il Decreto raccoglie tutte le disposizioni precedentemente emanate, individuando come principale finalità quelle di seguito riportate:

#### Art.2 - Finalità

1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali

Detta i criteri in base ai quali determinati piani e/o programmi sono soggetti a VAS e stabilisce tutte le fasi procedurali dell'iter valutativo con le relative scansioni temporali.

L'art.6. - Oggetto della disciplina – determina quanto segue:

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, **della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;**

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione



*ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

*3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

All'articolo 7, comma 7, lettera c) del Decreto viene sancita l'autonomia decisionale specifica per ogni organo regionale, nel rispetto della legislazione comunitaria:

*"7. Competenze<sup>1</sup>*

*1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.*

*2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.*

*3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto .*

*4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto.*

*4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.*

*4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.*

*5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>2</sup>.*

*6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.*

*7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:*

*a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;*

*b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;*

*c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione<sup>3</sup>*

*d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;*

*e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni....."*

Da quanto evidenziato si prende atto che la normativa nazionale conferma i criteri di appartenenza all'ambito VAS dei piani e programmi e come l'operato della Regione Lazio attraverso la D.G.R. n. 169/2010,

---

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 2, comma 4, d.lgs. n.128 del 2010.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art.3 del d.lgs. n.46 del 2014.

<sup>3</sup> Lettera così modificata dall'art.3 del d.lgs. n.46 del 2014.

la quale ha statuito, precisando i criteri, in ordine al fatto che i Piani siano ricompresi in ambito VAS, sia conforme alla legislazione nazionale e a quella comunitaria.

### **2.1.3 Legislazione regionale**

Il Decreto Legislativo prevede che le Regioni possano, con proprie Leggi, disciplinare le competenze proprie e quelle degli Enti Locali, definendo i criteri cui essi devono attenersi (art. 7, co.7 D.Lgs. n. 152/2006 su citato). In particolare, la Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 2 luglio 2013, ha stabilito all'art. 2, che l'Autorità Regionale competente in materia di VAS passasse dalla struttura regionale dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, poi divenuta Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, ed in particolare all'Area Valutazione Ambientale Strategica.

La Regione Lazio ha emanato una regolamentazione concernente le "Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS" con la Delibera di Giunta Regionale n. 169 del 5 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 14 maggio 2010, per tutti i Piani ed i Programmi di competenza regionale:

#### *"Par. 1.1 – Oggetto*

*1. Il presente documento contiene le disposizioni operative per l'applicazione ai Piani e ai Programmi (di seguito Piani/Programmi) di competenza della Regione Lazio, della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008..."*

Con L.R. 13 Agosto 2011, n. 12, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 27 agosto 2011, la Regione ha disposto che la suddetta deliberazione di Giunta in materia di VAS, sia applicabile a tutti gli effetti fino all'elaborazione del nuovo regolamento:

#### *"Art.1*

*147. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 22 bis, della l.r. 14/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale 15 maggio 2009, n.363 e 5 marzo 2010, n.169, relative a disposizioni in materia di VIA e di VAS..."*

Coerentemente con la Direttiva CE, secondo cui "...gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente", nonché con la normativa nazionale (art.7, co.7 del D.Lgs. n. 152/2006), la legislazione regionale effettua un'individuazione più specifica dell'ambito di applicazione del procedimento di VAS, analizzando dettagliatamente i differenti casi di esclusione, come riportato al paragrafo 1.3:

#### *"1.3. Ambito di applicazione*

*1. Sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:*

*a) i Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;*

*b) i Piani/Programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del*

*Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, nonché i Piani/Programmi elaborati per il settore faunistico –venatorio.*

*2) Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinino l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 "Verifica di Assoggettabilità" del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;*

*3) Per tutti i Piani/Programmi diversi da quelli sopra indicati che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, l'Autorità Competente valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del Decreto, se possano avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4) Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:*

*c) i Piani/Programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;*

*d) i Piani/Programmi finanziari o di bilancio;*

*e) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;*

*f) i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.*

*5) Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, per dimensioni e tipologia si ritiene che possano non avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:*

*g) le modifiche non sostanziali di Piani/Programmi motivatamente e formalmente attestate come tali dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente;*

*h) i piani attuativi e i programmi complessi comunque denominati, previsti da norme vigenti, nonché gli interventi relativi ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente, che non comportino varianti ai relativi PRG, ivi comprese quelle elencate all'art.1 bis, della L.R. 36/1987 recante "Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure", così come modificato dall'art.26 della L.R. 21/2009, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità), o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;*

*i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso nonché le reiterazioni di vincoli espropriativi decaduti e le varianti al PRG per il solo adeguamento dello stesso ai limiti e rapporti stabiliti dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;*

*j) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 447/98 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59" e ss. mm. ii. (Sportello Unico Attività Produttive) purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e che non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere che rientrino nell'allegato III e IV del D.Lgs. 152/06 o che siano da sottoporre a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;*

*k) le varianti contenenti modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale per i quali è stata già espletata la procedura di VAS;*

*l) le varianti obbligatorie di adeguamento ai piani sovraordinati in caso di recepimento di sopraggiunte modifiche normative;*

6) Non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani sovraordinati dai quali discendano direttamente:  
m) i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati già assoggettati alla procedura di VAS, nel cui parere motivato ne sia esplicitamente dichiarata l'esclusione o che dettino scelte progettuali su localizzazioni già individuate dal piano di settore;  
n) i programmi di intervento regionali e degli Enti Locali in generale, che costituiscano mera distribuzione di finanziamenti, bandi di gara e procedure della cd. programmazione concertata, ad esclusione degli Accordi di Programma che costituiscano variante agli strumenti urbanistici.

7) Non sono altresì assoggettati a VAS:

o) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati adottati dall'organo deliberante competente prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008;

p) i Piani/Programmi e le loro varianti che siano stati approvati definitivamente o per i quali, alla data di approvazione della presente Delibera di Giunta Regionale, il loro iter sia in uno stato di avanzamento tale da non consentire in alcun modo l'adeguato svolgimento delle procedure di VAS, in quanto i Piani/Programmi devono essere valutati "all'atto dell'elaborazione e dell'adozione", e del dettato della norma nazionale che la recepisce: "La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione" (art.11, co.3, del D.Lgs. 152/06);

q) i Piani/Programmi e le loro varianti, di cui all'art. 6, comma 3 e 3 bis del D.Lgs. 152/2006, che ricomprendono opere di cui agli allegati III e IV del richiamato decreto e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, siano state già attivate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA e Verifica di Assoggettabilità).

8) Di norma non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica:

r) i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

s) i Piani/Programmi nei quali, in riferimento alle finalità di conservazione dei siti di importanza comunitaria istituiti nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, sono previsti interventi per i quali non si ritiene necessaria una valutazione di incidenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357.

Nelle ipotesi di cui alle lettere r) e s), l'esclusione dalla procedura dovrà essere obbligatoriamente verificata dall'Autorità competente in materia di VAS secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2 .

9) Tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da e) ad s) devono sempre essere comunicati dal Proponente e/o dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente in materia di VAS....."

Per quanto di interesse, non avendo ancora trovato applicazione l'art. 4 della Legge Regionale n. 1/2020 relativo alla delega ai Comuni per l'esercizio delle funzioni concernenti la VAS di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006, la competenza in materia di VAS resta alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Valutazione Ambientale Strategica, poi divenuta Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, ed in particolare all'Area Valutazione Ambientale Strategica.

#### **2.1.4 Normativa provinciale**

Rileva citare la D.C.P. n.1 del 18 gennaio 2010, "Ratifica dell'Accordo di pianificazione tra Regione Lazio e Provincia di Roma. Approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, ai sensi dell'art. 21, commi 9 e 10, della legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999, e s.m.i.", per quanto riguarda le disposizioni di livello provinciale.

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma, infatti, è stato redatto sulla base procedurale della VAS, che ha accompagnato le scelte programmatiche principali assicurando coerenza e sostenibilità ambientale e ha inoltre determinato una nuova specifica metodologia di valutazione che, a sua volta, ha richiesto:

1. la definizione delle unità territoriali che hanno costituito il “nucleo” di riferimento per le singole valutazioni;
2. la trasformazione delle informazioni e delle prime valutazioni elaborate nell’ambito delle singole analisi che compongono il Rapporto Territorio in indicatori che hanno natura sia quantitativa che qualitativa;
3. l’elaborazione di una metodologia che ha permesso di “sommare” indicatori eterogenei in modo da pervenire ad un giudizio di sintesi sull’attuale “stato di salute” delle unità territoriali e, durante il processo di pianificazione, di valutare gli impatti delle differenti alternative considerate per selezionare quelle più adeguate.

## 2.2 Assoggettabilità del PROGETTO a VAS

Il PROGETTO, redatto in variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, pur configurandosi come un progetto edilizio, rientra comunque nella fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, il cui art. 12 delinea le fasi di screening ovvero di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

Va inoltre evidenziato che l’art. 4 comma 1 lett. b della L.R. n. 1/2020, ricomprende nelle procedure di VAS di cui alla Parte II, Titolo II, del d.lgs. 152/2006 anche “opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi per i quali è necessaria la VAS”.

Tale orientamento è stato inoltre chiarito con nota del 22.06.2020, inviata ai Comuni della Regione Lazio dal Segretariato Generale della Regione Lazio, Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, Conferenze di Servizi.

Giova comunque prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 17 settembre 2012, n. 4926, la quale riconosce i limiti dimensionali dei Piani/Programmi soggetti a VAS e a Verifica di VAS, stabilendo che si faccia riferimento ai parametri esposti nell’allegato IV, punto 7 del Decreto Legislativo 152/2006:

- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari.

evidenziato quanto segue, estratto dal corpo di detta sentenza:

*quanto ai limiti dimensionali, la VAS è obbligatoria per aree superiori a 40 ettari, ne deriva di necessità che ciò che è dimensionalmente inferiore rientri nel concetto di “piccola area locale”.*

Perciò, il PROGETTO rientra:

- nella normativa europea di riferimento, la Direttiva 2001/42/CE:

*“Art. 3 - Ambito d’applicazione*

*3. per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente...”*,

- così come nel quadro legislativo nazionale, D.Lgs.152/06:

*“Art. 6 - Oggetto della disciplina*

*3. per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art.12...”,*

- ed infine all'interno delle disposizioni regionali ai sensi della D.G.R. n. 169/2010:

*“Par. 1.3 - Ambito di applicazione*

*2. Per i Piani/Programmi di cui al punto precedente che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art.12 “Verifica di Assoggettabilità” del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii....”.*

Da quanto testé enunciato discende la natura del presente documento volto ad accertare la possibile esclusione dal procedimento di VAS attraverso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità.

## **2.3 Fasi del processo di VAS**

### **2.3.1 Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS**

La verifica di assoggettabilità a VAS ha il fine di comprovare che il piano e/o programma o nel presente caso progetto che comporta variante urbanistica, ricada nell'ambito giuridico per il quale è prevista la VAS, ovvero come definito alla lettera m-bis, co.1, art.5 del D.Lgs.152/06:

*“Art. 5 – Definizioni*

*1. Ai fini del presente decreto si intende per:*

*m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate...”*

Verrà perciò esposta di seguito l'intera procedura, che costituisce lo strumento valutativo per la costruzione del processo di decisione e per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione, con particolare riferimento al procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

L'art. 11 del D.Lgs. n. 152/2006 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura, elencando, al co.1 le varie fasi:

*“Art. 11 – Modalità di svolgimento*

*1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:*

*a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;*

*b) l'elaborazione del rapporto ambientale;*

*c) lo svolgimento di consultazioni*

*d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni*

*e) la decisione;*

*f) l'informazione sulla decisione;*

*g) il monitoraggio...”*

A seguito dell'atto di avvio del procedimento di VAS, con il quale vengono individuate le Autorità, i Soggetti Competenti ed il Pubblico Interessato coinvolti nella attività di consultazione/partecipazione previste dalla procedura, si inizia la prima fase: lo svolgimento di verifica di assoggettabilità (art. 12).

La cosiddetta fase preliminare (più precisamente screening in caso di sola verifica di assoggettabilità a VAS, o scoping in caso di procedura completa di VAS) si svolge attraverso la piena partecipazione tra l'Autorità Procedente e/o proponente (di seguito AP), l'Autorità Competente (ACO) e i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), al fine di "valutare e verificare gli impatti significativi sull'ambiente".

L'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006 descrive dettagliatamente la modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità:

*"Art. 12 - Verifica di assoggettabilità*

*1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

*2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

*3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*

*4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*

*5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*

*6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati..."*

Viene qui ribadita l'importanza e l'imprescindibilità della partecipazione tra ACO e AP, e degli SCA, anche in fase prodromica, elemento, questo, peculiare rispetto ad altre procedure atte a stimare l'incidenza e gli impatti sull'ambiente (come ad esempio la Valutazione Impatto Ambientale).

L'atto che dà formalmente avvio alla procedura è la trasmissione del rapporto preliminare all'ACO che deve essere compilato con la finalità di poter valutare l'assoggettabilità rispetto ai criteri esplicitati nell'allegato I al D.Lgs. n. 152/2006:

*ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12:.*

*1. Caratteristiche del piano o del programma, tenuto conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*

*2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- *carattere cumulativo degli impatti;*
- *natura transfrontaliera degli impatti;*
- *rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

L'individuazione degli SCA avviene con la collaborazione dell'ACO e dell'AP, che insieme valutano le entità coinvolte nel programma di pianificazione, inoltrando loro il Rapporto Preliminare, affinché questi Soggetti trasmettano i loro pareri entro 30 giorni (comma 2 art. 12).

Tenuto conto dei pareri pervenuti da parte degli SCA e degli elementi componenti il Rapporto Preliminare, l'ACO valuta i possibili impatti significativi sull'ambiente del piano (comma 3), prevedendo eventualmente l'esclusione dal procedimento di VAS.

Il provvedimento di verifica, che assoggetta o esclude il piano e/o programma o nel presente caso progetto alla VAS, viene emesso entro novanta giorni dall'avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all'ACO (comma 4). Qualsiasi sia l'esito, è prevista la pubblicazione del parere preliminare (comma 5).

Si può quindi così riassumere, in forma schematica (solo nello schema la sigla AP indica "Autorità procedente", la sigla AC "Autorità Competente"), la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS (screening).






Tabella 1.1: Procedura di VAS

### 2.3.2 Scopo del Rapporto Preliminare

Il Rapporto Preliminare è lo strumento per lo svolgimento della valutazione dei piani e/o programmi o, come nel caso di specie, di progetti che comportano variante urbanistica, ai fini della determinazione della loro assoggettabilità alla procedura di VAS (screening), nel caso dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS. Per quanto riguarda il PROGETTO, il presente RPA costituisce il documento cardine della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Il suo scopo è la verifica della sussistenza di impatti significativi sull'ambiente dall'attuazione del PROGETTO in particolare in riferimento all'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006 e l'individuazione dei soggetti Competenti in materia Ambientale nell'iter amministrativo (SCA).

Il Rapporto Preliminare si compone della presente relazione testuale, corredata da una serie di allegati grafici di supporto all'analisi.

### 2.4 Individuazione dei Soggetti partecipi del procedimento

L'AUTORITA' PROCEDENTE è il Comune di Trevignano Romano (RM), l'AUTORITA' COMPETENTE è la Regione Lazio, secondo quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 152/2006:

*Art. 7 – Competenze*

...

*6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome....*

Nel 2008 la Regione Lazio ha provveduto all'individuazione dell'Autorità Competente in materia di VAS con la L.R. n. 14; come già enunciato, con deliberazione di Giunta Regionale n. 53 del 2 luglio 2013, all'articolo 2, è stata individuata l'Autorità Regionale competente in materia di VAS, nella Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, poi divenuta Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative; allo stato attuale la competenza è attribuita all'Area Valutazione Ambientale Strategica.

La normativa vigente (D.Lgs. n. 152/2006) prevede che l'individuazione degli SCA avvenga in collaborazione tra l'Autorità Procedente e l'Autorità Competente:

*Art. 12 - Verifica di assoggettabilità*

...

*2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere....*

Si rammenta che l'ACO potrebbe, ove opportuno, scegliere di indire una o più Conferenze di valutazione con gli SCA ai fini della successiva espressione dei propri contributi e delle proprie osservazioni, che saranno successivamente trasmessi all'AP. Dette consultazioni preliminari hanno un termine previsto di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza dell'ACO.

Come da D.G.R. n. 169/2010:

*Par. 2.4.2 - Consultazione preliminare*

...

*3. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) è un termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile comprimere tale termine.*

*4. Al termine della fase di consultazione preliminare l'Autorità Competente, con nota trasmessa al Proponente/Autorità Procedente, comunica l'esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di pubblicizzazione.*

Viene di seguito proposto un elenco dei SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA), in riferimento al processo di elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS del PROGETTO in oggetto.

#### 2.4.1 I soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per il PROGETTO in oggetto

Sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del PROGETTO (art.2 co.1 lettera s del Codice).

Si propone il seguente elenco di SCA coinvolti nel procedimento:

	<i>SOGGETTI COMPETENTI</i>	<i>PEC</i>
1	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Tutela del Territorio - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche</i>	<i>dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it</i>
2	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette</i>	<i>direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it</i>
3	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali Area Pianificazione e Rappresentazione del Territorio</i>	<i>direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it</i>
4	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Qualità dell'Ambiente</i>	<i>val.amb@regione.lazio.legalmail.it</i>
5	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; - Area Pianificazione Paesistica e Territoriale</i>	<i>territorio@regione.lazio.legalmail.it</i>
6	<i>REGIONE LAZIO Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca - Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali</i>	<i>agricoltura@regione.lazio.legalmail.it</i>
8	<i>MINISTERO DEI BENI, LE ATTIVITÀ' CULTURALI E IL TURISMO Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio</i>	<i>mbac-sr-laz@mailcert.beniculturali.it</i>
9	<i>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA, LA PROVINCIA DI VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE</i>	<i>mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it</i>
10	<i>CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità</i>	<i>protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it</i>
11	<i>AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE</i>	<i>protocollo@pec.autoritadistrettoac.it</i>
12	<i>AUTORITA' DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO c/o Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo</i>	<i>dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it</i>

13	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO	<i>direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it</i>
14	AUTORITA' ATO n. 2 LAZIO CENTRALE	<i>stoato2roma@pec.ato2roma.it</i>
15	ASL ROMA 4 (F)	<i>protocollo@pec.aslroma4.it</i>

### **3 Analisi del PROGETTO in oggetto sottoposto ad assoggettabilità a VAS**

#### **3.1 La normativa di riferimento**

La legislazione vigente in materia urbanistica fa riferimento sostanzialmente ancora, a livello nazionale, alla Legge Urbanistica Nazionale (LUN) del 1942, n. 1150, con specifiche ad opera delle Leggi regionali, di cui alcune recentemente adeguate rispetto alla filosofia dominante degli anni '70. Il Piano Regolatore Generale della Legge del '42 è uno strumento onnicomprensivo, di lunga durata, attraverso il quale vengono definite una volta per tutte le destinazioni e le regole che debbono presiedere ai processi di trasformazione urbana. Il Comune di Trevignano è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 6033/1974.

L'attuazione delle previsioni del P.R.G. è demandata a strumenti attuativi dello stesso quali, tra gli altri, Piani Particolareggiati e Piani di Lottizzazione. Tuttavia, per le tempistiche, spesso molto lunghe, connesse all'approvazione ed attuazione del P.R.G., la disciplina urbanistica, sin dagli anni '90 dello scorso secolo, con varie disposizioni legislative che si sono succedute nel corso degli anni, ha previsto la possibilità di operare varianti puntuali al P.R.G. anche proposte da privati, sia in sede di pianificazione attuativa (si pensi ad esempio ai cd. Programmi complessi), sia addirittura in sede di presentazione di progetti edilizi finalizzati a prevedere determinate attività produttive, come nel caso delle possibilità offerte dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

Il procedimento per l'avvio di attività produttive qualora esse non siano attuabili nell'ambito delle previsioni di P.R.G., rientra quindi nell'ambito delle competenze del S.U.A.P. ed è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Laddove l'avvio dell'attività comporti variazione allo strumento urbanistico generale comunale, vige quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010:

*"1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

*2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.*

*3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore".*

Nell'ipotesi di realizzazione di una casa di riposo per anziani che non trova realizzabilità nell'attuale P.R.G., deve pertanto essere avviata la procedura di cui allo stesso art. 8.

Alla luce della predetta norma, l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, può convocare una conferenza di servizi, al fine di valutare la conformità del progetto alle norme in materia urbanistica, sanitaria e di sicurezza del lavoro e sulla base degli esiti della conferenza procedere alla variazione dello strumento urbanistico.

Si riporta di seguito i riferimenti della normativa urbanistica e generale di riferimento, con in particolare evidenza quella istitutiva del PROGETTO:

<b>NORMATIVA URBANISTICA</b>
<b>NAZIONALE</b>
<p style="text-align: center;"><b>Legge 17 Agosto 1942, n. 1150</b> - Legge Urbanistica Nazionale</p> <p>Legge 3 Novembre 1952, n.1902 - Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori          Legge 29 Settembre 1964, n.847, Art. 4 (opere di urbanizzazione primaria)          Legge 21 luglio 1965, n.904 - Modificazioni ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962 n. 167          Legge 6 Agosto 1967, n.765 - Modificazioni Ed Integrazioni Alla Legge Urbanistica 17 Agosto 1942, n.1150  <b>Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444</b> - Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967          Legge 22 ottobre 1971, n.865 - Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica          Legge 28 Febbraio 1985, n.47 - Norme In Materia Di Controllo Dell'attività Urbanistico-Edilizia. Sanzioni Amministrative E Penali</p> <p style="text-align: center;"><b>Legge 7 agosto 1990, n. 241</b> - Nuove norme sul procedimento amministrativo</p> <p>D.P.R. n.327 Del 2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</p> <p style="text-align: center;"><b>Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</b> - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008</p>
<b>REGIONALE</b>
<p>Legge regionale 12 Giugno 1975, n. 72 - Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali          Legge regionale 08 Novembre 1977, n. 43 - Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture</p> <p><b>Legge regionale 02 Luglio 1987, n. 36</b> - Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure          Legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 - Norme sul Governo del Territorio          Legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006, art.70          Legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 - Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale          Legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 - Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n.21          Legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 - Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alle funzioni amministrative in materia di paesaggio          Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 - Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio</p>

<b>NORMATIVA BENI CULTURALI E PAESAGGIO</b>
<b>NAZIONALE</b>
<b>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42</b> - Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 2002)
<b>REGIONALE</b>
<b>Legge regionale 6 luglio 1998, n.24</b> - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo Paesistico

<b>NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE</b>
<b>NAZIONALE</b>
<p>Legge 16 giugno 1927, n. 1766 - Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n.1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia.</p> <p>Legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.</p> <p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</b> - Norme in materia ambientale, e successive modifiche.</p>
<b>REGIONALE</b>

*Legge regionale 03 gennaio 1986, n. 1 - Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie, e successive modifiche.*

*D.G.R. 05 marzo 2010, n. 169 – Approvazione delle Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS.  
Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 - Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013.*

## **3.2 Descrizione del PROGETTO**

### **3.2.1 Finalità del PROGETTO**

Il PROGETTO è finalizzato all'autorizzazione unica di una casa di riposo, in località Cupoletta nel Comune di Trevignano Romano.

Le case di riposo per anziani sono le strutture a ciclo residenziale che, in base a quanto definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della L.R. n. 41/2003 "prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato". Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), ed in particolare dall'articolo 8, comma 1, lettera c), le case di riposo sono "strutture a ciclo residenziale a prevalente accoglienza alberghiera nelle quali vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell'anziano alla vita sociale del territorio. Le case di riposo garantiscono il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli anziani, nell'ambito del piano personalizzato di assistenza predisposto per ogni ospite, sopperendo alle difficoltà che l'ospite incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa".

Le case di riposo sono dunque residenze collettive che forniscono agli ospiti delle prestazioni di carattere alberghiero (cucina e servizio pasti, lavanderia, stireria, pulizie generali, ecc.), servizi di tipo culturale e ricreativo, nonché alcune tipologie di servizi sanitario-riabilitativi.

Le prestazioni di natura assistenziale, volte a soddisfare bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, possono essere semplificate come segue:

- interventi rivolti all'assistenza diretta alla persona (aiuto durante l'igiene personale ed i pasti; pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite);
- interventi di protezione della persona (controllo e sorveglianza);
- interventi generali di natura assistenziale (prestazioni di carattere assistenziale volte a seguire l'evoluzione delle condizioni dell'ospite, i rapporti con la famiglia e l'esterno, ecc.).

La struttura deve inoltre garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari dell'ospite (controlli medici, terapie orali ed iniettive, medicazioni, prestazioni riabilitative).

Le prestazioni sanitarie, oltre a curare gli eventi morbosi ricorrenti, sono tese sia a prevenire situazioni invalidanti sia a riportare la persona al massimo recupero possibile o stabilizzare la situazione non migliorabile.

Sono destinatari delle case di riposo anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in età pensionabile, che per loro scelta (o dei familiari) preferiscono condurre una vita comunitaria utilizzando servizi collettivi. In alcuni casi possono essere accolti anche non anziani che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

### **3.2.2 Procedura per l'approvazione del PROGETTO**

Come già detto, l'area individuata per la programmata realizzazione della casa di riposo risulta essere destinata, in base al vigente P.R.G. approvato con D.G.R. n. 6033/1974 come zona C2; a seguito di controdeduzioni alla Variante generale di P.R.G. l'area venne classificata in parte di zona C2 ed in parte di zona G2.

Il procedimento per l'avvio di una casa di riposo rientra nell'ambito delle competenze del S.U.A.P. ed è regolato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

Laddove l'avvio dell'attività comporti variazione allo strumento urbanistico generale comunale, vige quanto stabilito dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, secondo quanto già illustrato.

*"1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.*

*2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.*

*3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore".*

*Nell'ipotesi di realizzazione di casa di riposo in variante al P.R.G., deve pertanto essere avviata la procedura di cui allo stesso art. 8.*

Alla luce della predetta norma, il Comune di Trevignano Romano (RM), quale Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, può convocare una conferenza di servizi, al fine di valutare la conformità del progetto alle norme in materia urbanistica, sanitaria e di sicurezza del lavoro e sulla base degli esiti della conferenza procedere alla variazione dello strumento urbanistico.

Tra le Amministrazioni preposte alle valutazioni di conformità del progetto risultano:

- per le norme in materia urbanistica e paesaggistica: la direzione Territorio, Urbanistica e mobilità della Regione Lazio ed in particolare l'area "Urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale";
- l'Ente di gestione del Parco Naturale di Bracciano Martignano;
- per le norme in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro: la A.S.L. competente per territorio.

Per l'analisi urbanistica e paesaggistica si rimanda al successivo par. 4.

L'approvazione del PROGETTO, che costituisce variante urbanistica, comporta la modifica della destinazione di P.R.G. vigente e pertanto l'area pari a mq 3.135 e contraddistinta al C.T. al Fig. 10 P.IIa 35p assumerà la destinazione da zona C2 ad "Aree per servizi privati assistenziali per anziani".

### **3.2.3 Consistenza e caratteristiche degli immobili in progetto**

Il PROGETTO è stato elaborato nel rispetto del Regolamento Edilizio del Comune di Trevignano Romano (RM) e nel rispetto della normativa tecnica che interessa edifici destinati a casa di riposo.

Il quadro normativo per le case di riposo Regione Lazio è fissato dall'art. 8 della L.R. n. 41/2003 e dalla D.G.R. n. 1305/2004 e ss.mm.ii., le cui prescrizioni sono state totalmente rispettate dal progetto, secondo quanto di seguito descritto. Il PROGETTO inoltre rispetta la normativa di settore, in particolare relativa al superamento delle barriere architettoniche, alla prevenzione incendi, nonché in materia di sostenibilità energetico ambientale, nonché risulta idoneo sotto il profilo igienico-sanitario.

Il PROGETTO si sostanzia in unico edificio di forma regolare rettangolare con lati di m 44,30 x m 15,30 ed una altezza alla linea di gronda pari a m 9,60. Si eleva per 3 piani fuori terra ed un piano interrato.

L'edificio, ha una SUL complessiva (superfici principali e accessorie/servizi) pari in c.t. a mq 2.614 di cui mq 1.887 quali superfici principali e mq 727 quali superfici accessorie/servizi ed una volumetria pari in c.t. a mc



8.365. Nel progetto ci sono inoltre volumi (sottotetto) non accessibili esclusi dal calcolo della S.U.L. e della cubatura.

Il lotto su cui sorge l'edificio (l'area), di forma irregolare, misura complessivamente mq 3.481 ed è pressoché pianeggiante. Il fabbricato ha una sagoma di massimo ingombro pari a circa mq 678. con rapporto di copertura del 19,5% del lotto.

Il fabbricato posizionato oltre il limite del distacco stradale, risulta baricentrico ed è posizionato sulla quota d'imposta di m 168,10 s.l.m..

Nella parte antistante la facciata principale dell'edificio è previsto un piazzale di accesso con parcheggi privati scoperti per la sosta dei veicoli. E' rispettato il disposto di cui all'art. 2 comma 2 della L. n. 122/1989 essendo previsti mq 1.051 destinati a parcheggio, previsione superiore alla misura minima pari a mq 836,50 da prevedere ai sensi dello stesso art. 2 comma 2 della L. n. 122/1989, pari ad 1/10 della volumetria di progetto. Nella parte retrostante il fabbricato, sono previsti spazi attrezzati per il tempo libero nonché un giardino con alberature d'alto fusto.

L'allacciamento dell'edificio in progetto ai pubblici servizi così come lo smaltimento delle acque reflue e meteoriche alle fognature pubbliche esistenti, avverrà attraverso le urbanizzazioni presenti su Via Tevere, come meglio rappresentato negli elaborati di progetto.

Il progetto non necessita di una dotazione di aree pubbliche da cedere gratuitamente al Comune di Trevignano Romano per il soddisfacimento degli standard di cui al D.M. 1444/68.

Costruttivamente il manufatto è previsto con una struttura portante in pilastri e travi in calcestruzzo armato realizzato in opera. La tipologia di fondazione sarà presumibilmente a plinti quadrati e travi di collegamento gettati in opera come pure la struttura portante della scala principale ed il vano ascensore.

Tutte le chiusure perimetrali saranno realizzate con strutture murarie che, oltre a garantire un alto standard di finitura tecnica ed estetica, ne garantiranno la durata e la minore manutenzione; saranno caratterizzate dall'impiego di materiali e sistemi di montaggio atti al mantenimento nel tempo di un elevato livello di coibentazione termica ed insonorizzazione ottimale sia per l'ambiente di lavoro che per il contesto esterno. Gli infissi saranno del tipo monoblocco in alluminio elettroverniciato.

Le soluzioni tecniche utilizzate nell'edificio sono tali da far raggiungere all'edificio un'alta classe energetica (B o superiore).

Nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della L.R. n. 41/2003, la casa di riposo prevista è stata dotata di ampi spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Tali spazi sono stati previsti al piano terra dell'edificio in diretto contatto con gli spazi esterni.

Il PROGETTO inoltre, prevedendo una ricettività complessiva di 40 posti letto, è stato organizzato in 2 nuclei abitativi di piano, composti da spazi individuali (camere da letto con servizio igienico) e spazi comuni di piano tali da consentire ulteriori momenti di socializzazione alternativi alle sale comuni. Nessun nucleo abitativo è distribuito su due piani.

L'edificio è stato progettato considerando quindi ampi spazi di vita collettiva per l'intera struttura, sia interni, sia esterni.

Nello specifico, i locali previsti nel progetto per lo svolgimento dei servizi destinati alla vita collettiva sono:

- Ingresso, portineria (hall): è stato previsto un adeguato spazio all'ingresso destinato all'accoglienza degli ospiti e organizzato per poter svolgere le attività di portineria/centralino.
- Locale per le attività organizzative e gestionali (amministrazione): posizionato alle spalle della portineria è stato dimensionato in modo adeguato allo svolgimento delle attività amministrative, delle attività collegate alla assistenza degli ospiti, nonché per le riunioni periodiche dell'èquipe multidisciplinare che segue gli anziani ospiti.
- Sala da pranzo: è stata dimensionata considerando una superficie superiore allo standard minimo di mq 1,00 per commensale: la sala da pranzo prevista nella casa di riposo di mq 110 circa prevede pertanto uno standard di mq 2,75 per ospite della struttura.
- Bar/sala polivalente/soggiorno: un ampio spazio dimensionato in relazione alla capacità ricettiva della struttura è stato previsto in adiacenza alla sala da pranzo al fine di agevolare la socializzazione degli ospiti e per permettere più attività fra loro compatibili: lettura, ascolto di programmi radiofonici e televisivi, conversazione, giochi e animazione in genere, hobbies e attività di tempo libero. Questo spazio è in diretta

connessione con lo spazio esterno della casa di riposo, in modo tale da favorire, nel periodo primaverile ed estivo, le stesse attività anche all'aria aperta.

- Locale infermeria: il locale infermeria da destinare alle visite mediche è stato previsto in posizione riservata e di dimensioni tali da poter essere attrezzato con tutto ciò si rende necessario per le visite mediche nonché per le attività di primo soccorso.

- Servizi igienici: ne sono stati previsti due al piano terra per le esigenze degli spazi comuni, entrambi attrezzati per la non autosufficienza e/o per ospiti con difficoltà di movimento. In ogni nucleo abitativo è previsto un servizio igienico per il personale.

Nel piano interrato sono stati inoltre previsti locali per la cura della persona nonché una palestra, dimensionata in relazione al numero degli ospiti ed adeguatamente attrezzata, con il relativo deposito e servizio igienico. E' stato inoltre previsto anche un locale per il culto.

Nel progetto sono inoltre previsti servizi generali per l'intera struttura, ed in particolare:

- Cucina e dispensa: è stata adeguata alle esigenze della struttura e in funzione del numero di ospiti della casa di riposo e comunque sempre nel rispetto delle norme previste in materia igienico-sanitaria relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti e delle bevande. Lo spazio di lavoro prevede un ampio locale per la preparazione, per la cottura, per il lavaggio delle stoviglie, nonché un altro locale per la dispensa, un altro per le funzioni amministrative della stessa.

- Lavanderia: è stata dimensionata considerando gli spazi necessari e adeguati alle necessità dell'utenza per assicurare la raccolta, la disinfezione, il lavaggio, l'essiccazione, la stiratura, il rammendo, il deposito e la distribuzione della biancheria pulita.

Al piano interrato è previsto uno spogliatoio con guardaroba per il personale con relativi servizi igienici).

Per ciò che concerne gli spazi abitativi sono previste camere da letto singole e doppie dotate di servizio igienico ad essa collegato e di superficie superiore ai minimi previsti dalla stessa D.G.R. n. 1305/2004 e ss.mm.ii..

Le camere da letto saranno dotate di tutte le attrezzature, mobilio, servizi previsti nella stessa D.G.R. 1305/2004 e ss.mm.ii. al titolo III punto B.3.3.3.

I servizi igienici sono stati dimensionati in modo tale da permettere l'accesso a persona su sedia a ruote e dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile e comoda fruizione degli stessi. In corrispondenza dei sanitari è stata prevista una adeguata dotazione di maniglioni a muro e montanti verticali per facilitare i movimenti dell'anziano.

Il progetto della casa di riposo prevede e consente, in sintesi, il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 1305/2004 e ss.mm.ii. relativi all'esercizio dell'attività, per una corretta erogazione delle prestazioni sanitarie in essa previste nonché per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori in essa occupati.

Il progetto rispetta inoltre i requisiti imposti dalla L.R. n. 6/2008 per ciò che concerne la sostenibilità energetico ambientale.

Nello specifico, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 4 della L.R. n. 6/2008, per il risparmio idrico nel PROGETTO si prevederà la realizzazione di una cisterna per il recupero ed il riuso delle acque piovane.

Sarà inoltre prevista l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati nonché l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua.

Saranno inoltre previsti, nel rispetto dell'art. 5 della stessa L.R. n. 6/2008 sia pannelli fotovoltaici atti a garantire una produzione di energia pari o superiore ai 5 Kw minimi previsti dallo stesso art. 5 della L.R. n. 6/2008, sia pannelli solari atti a garantire calda sanitaria per il 50% del fabbisogno della struttura.

La casa di riposo è stata progettata per essere in ognuna delle sue parti accessibile e per consentire pertanto la permanenza anche di portatori di handycap. Il PROGETTO rispetta le prescrizioni della L. n. 13/1989 ed in particolare quelle previste all'art. 4 del D.M. n. 236/1989.

Per quanto attiene il rispetto della normativa antincendio, con Nota ministeriale prot. n. p477/4101 sott. 106/53 del 4 maggio 2003 è stato chiarito che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, è stato ribadito che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn. P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti anche in considerazione della particolare vulnerabilità fisica e/o psico-motoria degli ospiti, che, ancorché autosufficienti, richiedono generalmente apprestamenti di sicurezza diversi da quelli normalmente previsti per altre tipologie di attività (per esempio, alberghi).

Ai fini dell'autorizzazione del progetto devono essere richiesti ai Vigili del Fuoco i prescritti controlli di prevenzione incendi che si esplicano di norma in due fasi distinte:

1) una prima fase in cui si sottopone ad approvazione un progetto che esponga in modo completo tutti i riferimenti interessanti la prevenzione incendi, ed ottenere il parere di conformità antincendio sulle soluzioni tecniche che si intendono adottare;

2) una seconda fase è invece di norma finalizzata al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, a seguito di un sopralluogo tecnico e della prestazione di idonea documentazione tecnica comprovante la corretta realizzazione dei requisiti di sicurezza antincendio.

Presso il competente Ufficio dei Vigili del Fuoco, in caso di prosecuzione dell'iter procedurale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, preliminarmente al rilascio del Permesso di Costruire, dovrà essere avviata la procedura di cui al punto 1 del precedente capoverso al fine di ottenere, preliminarmente alla chiusura della conferenza dei servizi, il parere di conformità antincendio.

Per la struttura in oggetto la progettazione dei requisiti di sicurezza antincendio è stata effettuata applicando prevalentemente la stessa regola tecnica per le strutture sanitarie (D.M. 18 settembre 2002) integrata dalle caratteristiche ritenute più opportune di altre regole tecniche (D.M. 9 aprile 1994) nonché applicando i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (art. 3 D.P.R. 577/1982, allegato I del D.M. 4 maggio 1998; D.M. 10 marzo 1998; D.P.R. n. 37/1998).

Per quanto attiene ai principali requisiti igienico-sanitari di progetto si evidenzia quanto segue:

a) Requisiti aero – illuminanti

L'edificio è stato progettato in modo tale che ogni locale (esclusi i bagni) possa fruire in tutte le stagioni di una illuminazione ed aerazione naturale adeguata alla sua destinazione d'uso.

Nei bagni è stato invece previsto un sistema di estrazione di aria che in sede di progettazione definitiva sarà dimensionato secondo normativa vigente.

Nel seminterrato, pur avendo gli ambienti finestrate, non essendo possibile rispettare i requisiti minimi aero - illuminanti, sarà previsto un sistema di climatizzazione a tutt'aria dimensionato secondo normativa vigente.

b) Impianto di smaltimento acque chiare – acque nere

La rete di smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche sarà realizzata con condotte separate tra acque scure ed acque chiare di sezione pari rispettivamente di diametro pari a 200 e 300 mm.

Le reti fognarie saranno allacciate alla rete esistente in Via Tevere.

L'approvvigionamento idrico avverrà tramite l'allaccio alla rete comunale situata lungo Via Tevere.

Infine anche il collegamento alla rete elettrica ed alla rete del gas avverrà tramite l'allaccio alla rete esistente lungo Via Tevere.

c) Livelli di pressione sonora

In sede di presentazione del progetto definitivo, sarà effettuata, qualora necessario, la "Valutazione previsionale del clima acustico".

d) Sistemazione del locale cucina

Il locale cucina è stato progettato al fine di consentire lo svolgimento separato delle diverse operazioni di conservazione/preparazione cibi, lavaggio stoviglie, al fine di rendere nulli i rischi di qualsiasi possibilità di contaminazione del cibo. In particolare sono stati previsti diversi piani di lavoro per la preparazione dei diversi generi alimentari; in particolare per la preparazione delle carni bianche e rosse sono state previste due zone di lavoro separate. Tutte le operazioni di lavaggio stoviglie avverranno in un locale separato dalla

zona preparazione cibi e cottura a ridosso della sala da pranzo al fine di consentire l'immediata collocazione delle stoviglie sporche in apposito locale al termine dei pasti.

e) Locale lavanderia

Il locale lavanderia è stato progettato considerando le diverse attività interne al locale. Per ogni attività è stato previsto un apposito spazio dove saranno collegati i relativi macchinari. Il ciclo di lavaggio prevederà macchinari separati sia per il lavaggio di biancheria non a rischio contaminazione di liquami organici (tovaglie), sia soggetta a rischio contaminazione di liquami organici (lenzuola e asciugamani).

f) Locali per il personale

Al piano interrato dell'edificio sono stati previsti due ampi spogliatoi (uomini e donne) per il personale dell'edificio. Inoltre in ogni nucleo residenziale è stata prevista una stanza di servizio del nucleo stesso dotata di bagno. Il locale cucina è inoltre dotato di stanza office con bagno riservato per il personale addetto.

L'edificio presenta parte copertura piana e parte copertura a padiglione; la copertura piana è interamente praticabile in quanto provvista di parapetti perimetrali di protezione, stabilmente impiantati aventi funzione di elementi protettivi permanenti. L'accesso alla copertura avviene per mezzo di apertura nel locale tecnico posto al III piano della struttura. La copertura piana accessibile non presenta alcun problema in ordine alle necessità manutentive.

La copertura a padiglione è invece sprovvista di parapetti perimetrali di protezione ed accessibile solo mediante ponteggi, trabatelli, scale, ecc..

Le suddette attrezzature dovranno essere installate in corrispondenza dei punti di accesso ubicati sui lati dell'edificio, così come sarà indicato sugli elaborati grafici di progetto definitivo.

Nella copertura non accessibile del corpo centrale invece, ai fini dell'esecuzione di futuri lavori di manutenzione, verifica o riparazione dell'opera in progetto, comprese tutte le sue pertinenze o componenti tecnologiche, onde poter consentire l'esecuzione di lavori senza rischi per gli esecutori materiali di tali lavori e per terze persone presenti nei pressi dell'edificio, dovranno essere previste in progetto le seguenti misure ed equipaggiamenti necessari alla posa in opera di elementi di protezione provvisoria:

- punti di ancoraggio fissi del tipo ad anello classe A1, conformi alla norma UNI-EN 795/1998 da installare nelle zone di accesso in copertura ed ai quali l'operatore, prima di accedere alla copertura stessa, possa applicare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di sicurezza anticaduta fisso;
- dispositivi di ancoraggio del tipo ad anello classe A1, conformi alla norma UNI-EN 795/1998 da installare sulla copertura atti a sviluppare un sistema di sicurezza anticaduta fisso per raggiungere tutte le zone di potenziale intervento da parte di manutentori;
- dispositivi di sostegno per parapetti provvisori, conformi alla norma UNI-EN 795/1998 da installare sul bordo perimetrale della copertura e sul perimetro dei lucernari presenti sulla copertura;
- dispositivi di ancoraggio fissi, conformi alla norma UNI-EN 795/1998 per la messa in opera di reti provvisorie al disotto dei lucernari presenti in copertura;

Nei punti di accesso alla copertura verranno installati apposite targhe contenenti le seguenti indicazioni:

- numero massimo di lavoratori collegabili ai dispositivi di ancoraggio;
- necessità di utilizzare assorbitori di energia;
- requisiti relativi alla distanza dal suolo;
- dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati;
- raccomandazioni particolari.

I suddetti dispositivi di protezione provvisoria si intendono utilizzabili ai fini degli interventi in copertura quali:

- manutenzione copertura;
- manutenzione ed installazione impianti tecnici;
- manutenzione sistemi di captazione e smaltimento acque meteoriche;

Per altri tipi di intervento, sia in copertura che sulle facciate, sarà valutata l'opportunità di utilizzare i dispositivi di ancoraggio presenti o l'allestimento di idonee opere provvisorie quali ponteggi, trabatelli, ecc..

### **3.3 Obiettivi normativi ed obiettivi specifici, strategie ed azioni di PROGETTO**

Considerando l'obiettivo generale del PROGETTO, relativo allo sviluppo, in termini "produttivi" e "assistenziali", della residenzialità per la terza età nel Comune di Trevignano Romano, la descrizione del PROGETTO, relativamente ai contenuti dello stesso, è opportunamente riassumibile e trascrivibile secondo obiettivi specifici, che seppur non esplicitamente definiti nella normativa specifica di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010, derivano dall'obiettivo generale e sono comunque ravvisabili dalla normativa di settore urbanistico-edilizia, paesaggistica e ambientale. Dagli obiettivi discendono le azioni messe in essere dal PROGETTO.

OBIETTIVO	RIF. NORMATIVO	AZIONE DI PROGETTO
1 - Gestione dell'assetto e dell'incremento edilizio dei centri abitati	L. n. 1150/1942 D.M. n. 1444/1968	1 – Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G. 2 - Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico
2 - Tutela e conservazione dell'ambiente naturale	D.Lgs. n. 152/2006	3 - Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale 4 – Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti
3 - Tutela del patrimonio storico-culturale e paesistico	D.Lgs. n. 42/2004	5 - Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali 6 - Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrì, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela 7 - Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti
4 - Garantire il diritto di iniziativa economica privata	D.P.R. n. 160/2010 e L. n. 133/2008	8 – Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile 9 – Attività in grado di generare occupazione sul territorio

#### **4 Valutazione ambientale del PROGETTO**

La valutazione ambientale del PROGETTO è articolata in 6 distinte analisi:

- Analisi di coerenza esterna del PROGETTO. Tale analisi verifica la compatibilità del PROGETTO (e più specificatamente delle sue azioni) con la pianificazione (di coordinamento territoriale, urbanistica, paesaggistica ed ambientale) sovra-ordinata;
- Analisi del PROGETTO in relazione agli obiettivi desunti dalla normativa ambientale vigente. Tale analisi verifica la compatibilità del PROGETTO con degli obiettivi desunti dalla normativa ambientale vigente che si ritengono attinenti al PROGETTO stesso;
- Analisi dell'influenza del PROGETTO sulle componenti ambientali. Tale analisi verifica la compatibilità del PROGETTO in relazione a componenti ambientali assunte come riferimento;
- Analisi dell'ambito di influenza territoriale del PROGETTO. Tale analisi verifica l'ambito di influenza territoriale che è interessato dal PROGETTO;
- Analisi di coerenza interna del PROGETTO. Tale analisi verifica la congruenza tra obiettivi, strategie ed azioni di PROGETTO.
- Analisi preliminare della significatività degli impatti. Tale analisi verifica, in via preliminare, la significatività degli effetti del PROGETTO secondo criteri prestabiliti, indicati nell'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006.

La metodologia di valutazione utilizzata è la medesima per le 6 analisi: viene valutato, attraverso un approccio tipo "Chernoff", con degli indicatori (freccette) la compatibilità e la positività/neutralità/negatività degli impatti delle 8 azioni di PROGETTO in relazione agli obiettivi individuati nelle 6 diverse analisi proposte.

<b>Legenda</b>	
<b>Caratteristiche impatto</b>	
↑	Azione compatibile con l'obiettivo con effetti migliorativi rispetto la condizione attuale
↗	Azione compatibile con l'obiettivo con possibilità di effetti migliorativi rispetto la condizione attuale
→	Azione neutra che non produce né miglioramenti né peggioramenti rispetto la condizione attuale
↘	Azione non compatibile con l'obiettivo con possibilità di effetti peggiorativi rispetto la condizione attuale
↓	Azione non compatibile con l'obiettivo di Piano con effetti peggiorativi rispetto la condizione attuale
	Azione che non ha relazione con l'obiettivo

*Tab. 4.0 - Legenda compatibilità/effetti delle azioni di PROGETTO*

I risultati delle analisi sono gli elementi di base per valutare se il PROGETTO possa o meno essere escluso dalla procedura di VAS ed eventualmente forniscono gli elementi strategici di indirizzo relativamente alle misure di mitigazione da prevedere nel PROGETTO stesso.

##### **4.1 Analisi di coerenza esterna (con la pianificazione sovra-ordinata)**

Il quadro pianificatorio di riferimento riguarda tutta la pianificazione territoriale ed ambientale sovra-ordinata al PROGETTO. Si stila un primo elenco generale dei Piani, dopo di che si effettueranno

considerazioni sulla loro pertinenza con il PROGETTO in oggetto, evidenziando gli obiettivi specifici per l'area in esame e/o gli obiettivi generali dello strumento:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale – P.T.P.R.  
Adozione: D.G.R. n. 556/2007 e D.G.R. n. 1025/2007  
Approvazione: D.C.R. n. 5/2021
- Piano Territoriale Paesistico – P.T.P. n. 3 (Laghi di Bracciano e di Vico)  
Adozione: D.G.R. n. 2270/1987 (non più vigente)  
Approvazione: L.R. n. 24/1998 (non più vigente)
- Piano Territoriale Provinciale Generale – P.T.P.G.  
Adozione: D.C.P. n. 35/2009  
Approvazione: D.C.P. n. 1/2010
- Piano Regolatore Generale – P.R.G.  
Approvazione: D.G.R. n. 6033/1974
- Piano del Parco Regionale di Bracciano Martignano  
Adozione a seguito del Parere motivato VAS: Deliberazione del Presidente n. D00018 del 7/08/2020  
In attesa di approvazione
- Piano di Assetto Idrogeologico – P.A.I.  
Adozione: D.C.I. dell'ABR Lazio n. 5/2005  
Approvazione: D.C.R. n. 17/2012
- Piano Regionale di Tutela delle Acque – P.T.A.R.  
Adozione: D.G.R. n. 266/2006  
Approvazione: D.C.R. n. 42/2007  
Aggiornamento: D.G.R. n. 819 del 28/12/2016
- Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria – P.R.Q.A.  
Adozione: D.G.R. n. 448/2008  
Approvazione: D.C.R. n. 66/2009
- Piano Regionale per le Attività Estrattive – P.R.A.E.  
Adozione: D.G.R. n. 33/2010  
In attesa di approvazione
- Piano Gestione Rifiuti Regione Lazio – P.G.R.  
Adozione: D.G.R. n. 523/2010  
Approvazione: D.C.R. n. 14/2012
- Piano Comunale di Risanamento Acustico – P.R.A.  
Approvazione: D.C.C. n. 53 del 07/08/2002

Oltre alla strumentazione sovra-ordinata, viene verificata la presenza di SIC e ZPS nell'area di PROGETTO.

#### **4.1.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)**

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art.21, 22, 23 della Legge regionale sul paesaggio n. 24/1998, ed approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 02/08/2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 13 del 13/02/2020.

Il P.T.P.R. costituisce un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale ed è stato predisposto dalla struttura competente in materia di pianificazione paesistica della regione; con la sua definitiva approvazione, esso sostituisce tutti i P.T.P., ad esclusione del Piano dell'Appia Antica (P.T.P. n.15/12).

Si riportano, di seguito, le previsioni e gli obiettivi di qualità paesaggistica, come enunciati in Relazione, che riguardano:

- a) la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*
- b) la riqualificazione delle aree compromesse o degradate;*

- c) la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) la individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

All'art.1 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.T.P.R. sono inoltre elencate le finalità del piano:

*1. In conformità ai principi ed obiettivi stabiliti dall'articolo 9 e 42 della Costituzione, dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Lazio, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" s.m.i., di seguito denominato Codice, il Piano Territoriale Paesistico Regionale, di seguito denominato PTPR, è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale affinché sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato....*

Perciò l'OBIETTIVO (Obiettivo Generale) del P.T.P.R. è quello di Tutelare il paesaggio, il patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, salvaguardandone i valori.

Il P.T.P.R., adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 ed approvato con D.C.R. n. 5/2021 vincola paesaggisticamente ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. b l'area in esame per la presenza dell'area naturale protetta del complesso lacuale di Bracciano-Martignano (art. 142 comma 1 lett. f), la cui perimetrazione è stata approvata con l'art. 43 della L.R. n. 29/1997 (norme in materia di aree naturali protette regionali) ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/1998 (Beni paesaggistici art. 134 comma 1 lettera b) del Codice dei Beni Culturali n. 42/2004) ID Regione Lazio f032.

Alla predetta zona è attribuita ai fini della tutela la classificazione di "Paesaggio agrario di continuità" normata dall'art. 27 delle Norme del P.T.P.R..

Il vincolo operante, disciplinato dall'art. 38 delle Norme del P.T.P.R., al comma 4 prevede: "Ai beni paesaggistici di cui al comma 1 si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti. In caso di contrasto prevale la norma più restrittiva".

In attesa di approvazione definitiva del Piano di Assetto del Parco di Bracciano-Martignano, che dovrà comunque, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 38 conformarsi e adeguarsi alle prescrizioni del P.T.P.R., si applica la disciplina dei paesaggi, che nel caso di specie, relativa al Paesaggio agrario di continuità, consente la realizzazione del progetto per effetto delle disposizioni di cui all'art. 27 "Tabella B) Paesaggio agrario di continuità – Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela", ed in particolare per quanto stabilito al punto 4.2.2 che consente la nuova realizzazione di strutture terziarie.

Infine, per completezza si vuol fare semplice menzione di quanto rilevabile sulla tavola C, elaborato che costituisce mero riferimento propositivo e di indirizzo e il cui natura è definita all'articolo 3, comma 1, lettera e) delle N.A. di P.T.P.R.:

*"...Le Tavole C hanno natura descrittiva, propositiva e di indirizzo nonché di supporto alla redazione della relazione paesaggistica..."*

Nel caso in esame, la tavola C riporta la presenza di zona ZPS nell'area di PROGETTO, nonché la presenza di una fascia di rispetto per viabilità antica, e la presenza, nella viabilità antistante l'area di PROGETTO, di un percorso panoramico.

Le attività descritte nel Programma di sviluppo della casa di riposo risultano pertanto compatibili ed assimilabili con la tutela paesaggistica del PTPR. Si individuano dunque, gli obiettivi del P.T.P.R. sia generali, sia specifici per l'area oggetto di PROGETTO:

- Valorizzazione dei beni e conservazione del loro valore mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia;



- individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- trasformazione del territorio compatibile con la disciplina di tutela paesaggistica.

#### **4.1.2 Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.)**

Il lavoro di redazione del Piano comprende la definizione dei rapporti tra pianificazione urbanistica ed ambientale e altri strumenti di pianificazione. L'obiettivo generale del P.T.P.G. è quello di Valorizzare il sistema provinciale nella sua unità, attraverso lo sviluppo e l'integrazione di funzioni moderne e di relazioni strategiche competitive.

Nell'ambito della Pianificazione Sovraordinata si richiamano le prescrizioni del P.T.P.G. approvato con D.C.P. n. 1 del 18/01/2010. Nella Tav. TP2 – Disegno Programmatico di struttura: Sistema Ambientale – Sistema Insediativo Morfologico – Sistema Insediativo Funzionale – Sistema della Mobilità -, l'area in esame ricade all'interno della "Rete Ecologica Provinciale" in parte all'interno di "Aree core" ed in parte all'interno di "Aree buffer". L'area è altresì ricadente all'interno della Zona a Protezione Speciale 4; al riguardo è stata condotta la Valutazione d'Incidenza con parere favorevole, prot. U.0222961 del 13.03.2020 della Direzione Regionale Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti ed Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali.

Si considera quale obiettivo generale per l'area oggetto di PROGETTO:

- finalizzare le previsioni insediative degli strumenti urbanistici generali comunali prevalentemente al riordino e completamento degli insediamenti esistenti.

#### **4.1.3 Piano Regolatore Generale (P.R.G.)**

Il Comune di Trevigano Romano è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 6033/1974; l'area di progetto è classificata a zona C2 (estensiva a ville, con i.f.t. di 0,15 mc/mq); la Variante generale di P.R.G. adottata con D.C.C. n. 20/2009 ha classificato l'area di PROGETTO come zona F3 (verde pubblico attrezzato). Con D.C.C. n. 29/2010 sono state controdedotte le osservazioni alla Variante generale di P.R.G. e l'area (controdeduzione n. 41) è stata riclassificata parte zona C2 e parte zona G2 (verde privato vincolato).

A seguito della intervenuta decadenza dell'efficacia delle misure di salvaguardia ai fini espropriativi ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/01, trascorsi ormai oltre 5 anni dalla data di adozione della Variante sopra richiamata, e a seguito della mancata approvazione della Regione della stessa, l'area come sopra individuata, riemergendo l'originaria destinazione urbanistica, torna alla classificazione di zona residenziale C2, con gli indici ed i parametri edificatori già riportati. Relativamente agli aspetti vincolistici, si rileva che la stessa non risulta gravata da uso civico.

La variante ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 risulta ammissibile secondo quanto nel precedente paragrafo esaminato.

Si considera quale obiettivo generale per l'area oggetto di PROGETTO:

- valorizzazione del territorio nel rispetto della sua naturale vocazione;
- incentivazione dei servizi presenti sul territorio.

#### **4.1.1 Piano del Parco Regionale di Bracciano-Martignano**

Il Piano per il Parco (art. 12 Legge n. 394/1991 e art. 26 L.R. n. 29/1997) di Bracciano-Martignano è in attesa di approvazione. In relazione a tale strumento, si rileva la prevalenza della disciplina del piano paesistico sulle previsioni del Piano per il Parco che, preliminarmente alla sua approvazione finale, dovranno allinearsi pertanto alla disciplina paesaggistica sovra-ordinata (vigente) ai sensi dell'art. 143 comma 9 ed all'art. 145 comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Si considera quale obiettivo generale per l'area oggetto di PROGETTO:

- allineamento alle sovra-ordinate disposizioni di tutela paesaggistica del PTPR.

#### **4.1.2 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Il P.A.I. è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale l’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ha individuato nell’ambito di competenza, le aree da sottoporre a tutela per la prevenzione e la rimozione delle situazioni di rischio, sia mediante la pianificazione e programmazione di interventi di difesa, sia mediante l’emanazione di norme d’uso del territorio.

La competenza è stata poi trasferita all’Autorità di Bacino Distrettuale, e nel caso della Regione Lazio, a quella dell’Appennino Centrale.

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) è qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato.

Ha dunque come obiettivo l’assetto del bacino che tende a minimizzare i possibili danni connessi ai rischi idrogeologici, costituendo un quadro di conoscenze e di regole atte a dare sicurezza alle popolazioni, agli insediamenti, alle infrastrutture, alle attese di sviluppo economico ed in generale agli investimenti nei territori del bacino. L’obiettivo generale del PAI è quello quindi di tutelare e difendere le popolazioni, gli insediamenti, le infrastrutture, il suolo e il sottosuolo.

E’ stata consultata la cartografia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) denominata “aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico”, Tavola 2.10 Nord. L’area di PROGETTO, ricade in zona bianca di PAI, esterna alle aree di pericolosità idraulica e geomorfologica; non si segnalano particolari fattori di dissesto geologico, sia per quanto riguarda aree soggette a pericolo di frana, sia a pericolo di inondazione. Il PROGETTO non si pone quindi in contrasto con la pianificazione di settore.

Alla luce di ciò, l’obiettivo da considerare relativamente al PAI è quello generale:

- tutelare e difendere le popolazioni, gli insediamenti, le infrastrutture, il suolo e il sottosuolo.

#### **4.1.3 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.R.)**

Ai fini del presente studio, è stato consultato il Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.) che costituisce un piano stralcio di settore di bacino e rappresenta lo strumento dinamico attraverso il quale ciascuna Regione programma e realizza a livello territoriale, gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento.

L’obiettivo del P.T.A.R. è il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il raggiungimento dello stato di buona qualità di ciascun corpo idrico e di condizioni di utilizzo della risorsa.

Il P.T.A.R. attualmente vigente, è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 34 del 10 dicembre 2007); successivamente, con Deliberazione di Consiglio n.18 del 23/11/2018 (pubblicata sul BURL n.103 del 20/12/2018, suppl. n. 3), si è provveduto al suo aggiornamento. Ai fini della presente analisi, si sono consultate le Tavole (aggiornate) 2.8, 2.10 e 6.1.

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi questa è definita come “la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche e idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o idroveicolato tale da produrre impatto sulla qualità delle acque sotterranee, nello spazio e nel tempo” (Civita M., 1987).

La carta di vulnerabilità è stata elaborata attraverso un metodo parametrico che prende in considerazione sette parametri (soggiacenza, infiltrazione efficace, non saturo, tipologia della copertura, acquifero, conducibilità idraulica, superficie topografica) ai quali vengono assegnati punteggi e pesi per valutare la Vulnerabilità intrinseca dell’acquifero.

La realizzazione della “Carta della Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi” ha comportato l’analisi di ben 22 complessi idrogeologici ed il loro accorpamento in 6 classi di vulnerabilità variabili da molto elevata a molto bassa. La classificazione è stata effettuata adattando criticamente la legenda unificata alle caratteristiche idrogeologiche dei vari complessi.

Consultando la Tav. 2.8 del P.T.A.R., risulta che l'area in studio rientra nelle aree con elevato indice di vulnerabilità intrinseca; nella Tav. 2.10 - Tutela del P.T.A.R. l'area ricade in Zona di Protezione Speciale, Parchi ed aree di risorsa potabile; analizzando la Carta dello stato di qualità, si osserva che l'area ricade tra quelle con obiettivo di miglioramento al 2021 (Tav.6.1 del P.T.A.R.).

L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità di perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni e di garantire le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Il PROGETTO, di portata limitata, fermo restando l'acquisizione del parere da parte dell'Ente Parco di Bracciano-Martignano, alla luce del parere favorevole ottenuto in fase di Valutazione d'Incidenza, non pone effetti rilevanti ai fini della pianificazione di settore.

Nella fattispecie in esame, si fa riferimento agli obiettivi generali del Piano ed alle Disposizioni sopra richiamate che sono:

- perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni;
- garantire le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

#### **4.1.4 Piano regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.)**

IL P.R.Q.A. è stato approvato in data 10 dicembre 2009 con D.C.R. n. 66; l'ultimo aggiornamento è stato approvato con D.G.R. n. 539 del 04.08.2020. All'articolo 1 delle N.T.A. sono elencate le finalità del Piano:

##### *Art.1 Finalità*

*1. Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.*

Perciò l'OBIETTIVO (Obiettivo generale) del P.R.Q.A. è quello di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Con D.G.R n. 536 del 15/09/2016, si è provveduto all'aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art.8, del D.Lgs. n. 155/2010".

Come già detto, l'ultimo aggiornamento è avvenuto con D.G.R. n. 539 del 04.08.2020.

Nella nuova classificazione complessiva (fig. 4.4 come da fonte documentale originale), il Comune di Trevignano Romano appare in Classe 3, dopo l'assegnazione, per ogni inquinante, dei valori massimo e medio per ogni singolo comune. La procedura, applicata ad ogni singolo Comune ed esplicitata nel documento di aggiornamento approvato, identifica la classe chiaramente più cautelativa poiché non emerge alcuna differenza tra realtà comunali in cui si osserva il superamento di un particolare inquinante e realtà comunali in cui la situazione risulta contemporaneamente critica per diversi inquinanti.

Il PROGETTO proposto non produce particolare sovraccarico in termini di inquinanti atmosferici dovuti a particolari dispositivi installati e/o all'incremento di flussi di traffico, considerando la trascurabile consistenza dell'intervento.

Per quanto riguarda gli obiettivi del PRQA, l'obiettivo è evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera. Il PROGETTO non si pone quindi in contrasto con la pianificazione di settore.

In accordo con quanto prescritto dalla normativa, il piano persegue due obiettivi generali; avendo un buon livello di partenza di stato della qualità dell'aria, si considera il seguente obiettivo:

- mantenimento della qualità dell'aria sul territorio.

#### **4.1.5 Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.)**

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive viene sviluppato con lo scopo di stabilire, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.

Dall'analisi degli elementi testuali e cartografici forniti dal Piano si evidenzia, nella Tavola dei Vincoli, le medesime indicazioni del P.T.A.R., ovvero l'appartenenza alla Zona di Protezione Speciale, l'inclusione all'interno dei perimetri di Parco e la ricaduta all'interno della zona di rispetto allargate delle captazioni: oltre a quanto già illustrato: non è presente alcun tipo di attività estrattiva in corso. La tavola del censimento delle attività estrattive non riporta alcuna indicazione.

In particolare, si riporta l'inquadramento del PROGETTO in oggetto sulla Tavola dei Vincoli e nella Tavola del Censimento delle Attività Estrattive, in allegato al presente documento. Anche in questo caso deve il PROGETTO, di portata limitata, fermo restando l'acquisizione del parere da parte dell'Ente Parco di Bracciano-Martignano, alla luce del parere favorevole ottenuto in fase di Valutazione d'Incidenza, non pone effetti rilevanti ai fini della pianificazione di settore.

Gli obiettivi del P.R.A.E. che possono essere considerati sono quindi i seguenti:

- corretto utilizzo delle risorse naturali;
- salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali.

#### **4.1.6 Piano Gestione Rifiuti (P.G.R.)**

La direttiva 2006/12/CE ha come obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti come pure quello di incoraggiare l'adozione di misure intese a limitare la produzione di rifiuti, in particolare promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili.

Il Piano Gestione Rifiuti è strutturato in due Sezioni. La prima sezione è dedicata al Piano dei rifiuti urbani, la seconda sezione ai rifiuti speciali.

Secondo le stime effettuate dal P.G.R., che calcolano la produzione di rifiuti in base a variabili date dalla popolazione, PIL, unità di lavoro, presenze turistiche giornaliere, etc., si presume considerare pressoché minimi gli apporti di produzione di rifiuti urbani calcolati per il PROGETTO in oggetto che non prevede un incremento di residenti, bensì una presenza non superiore a 40 ospiti nella struttura oltre 20 unità di personale (in via convenzionale è possibile stimare 45 abitanti equivalenti, considerando i 40 ospiti 5 abitanti equivalenti per il personale) rispetto alla media giornaliera per abitante della Provincia di Roma stimata dal Piano stesso (nell'anno 2008 circa 1,77 Kg/abitante/giorno) per gli edifici di nuova previsione, cui si aggiungono ulteriori 60 abitanti equivalenti negli edifici esistenti da conservare/ristrutturare, per un carico complessivo di 469 abitanti equivalenti.

La quantità di rifiuti prodotti dalla Provincia è infatti pari 2.601.875 t/anno, ovvero circa il 77% della produzione regionale, con una produzione pro-capite di 648,3 kg/abitante/anno. La produzione di rifiuti prevista per il PROGETTO, ipotizzando in via teorica una presenza di 45 abitanti equivalenti, si stimerebbe in circa 30 t/anno, che rappresenta, nel panorama provinciale, in incremento prossimo allo zero in quanto pari allo 0,00001% della produzione annua totale. Da considerare inoltre la riduzione di tale impatto alla luce del servizio di raccolta differenziata porta a porta che il Comune di Trevignano Romano ha attivato.

Gli obiettivi del P.G.R. (nel dettaglio per il piano provinciale di Roma) sono i seguenti:

- Diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti;
- Incrementi del livello di raccolta differenziata, coerentemente con le norme nazionali e la sostenibilità economica e sociale.

#### **4.1.7 Piano di Risanamento Acustico**

Il Piano di Risanamento Acustico del territorio comunale rientra nell'ambito delle competenze assegnate ai Comuni dalla Legge Quadro 447/1995 in materia, cui è seguito il D.P.C.M. del 14 novembre 1997: diversamente da quanto contenuto in altre Leggi ambientali, i Comuni, in questo quadro normativo, sono posti al centro delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali. Il Comune di Trevignano Romano dispone del Piano di Risanamento Acustico approvato con DCC n. 52 del 07.08.2002.

Scopo della classificazione acustica contenuta nel Piano è quello di permettere una chiara individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione per il nuovo. Quest'ultimo obiettivo, rappresenta in prospettiva l'aspetto più qualificante della classificazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all'interno di un quadro ben più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più possibile prescindere. La zonizzazione acustica del Comune di Trevignano Romano, assegna all'area di PROGETTO la zona acustica II – prevalentemente residenziale. La destinazione d'uso prevista nel progetto, a casa di riposo per anziani, rientra tra le destinazioni assimilabili, in termini acustici, a quelle residenziali. I livelli sonori all'interno e all'esterno dell'impianto, sia in fase di cantiere che di gestione saranno comunque garantiti entro i previsti limiti di Legge, e saranno monitorati attraverso apposite campagne ad hoc.

Il PROGETTO è conforme a tale zonizzazione acustica in quanto non si prevedono fonti rumorose che possano superare i valori limite di qualità.

Si ritiene quindi che le strutture previste nel PROGETTO non comportino significative alterazioni in merito a tale aspetto.

Si considera comunque l'obiettivo generale di:

- salvaguardia dall'inquinamento acustico.

#### **4.1.8 Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone a Protezione Speciale (ZPS)**

L'area di intervento non risulta compresa all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) ma risulta compresa in Zona a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della D.G.R. n. 2146 del 19 marzo 1996 Direttiva 92/43/CEE/HABITAT, e pertanto all'interno dei confini inerente l'approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000". Come già ribadito è stata condotta la Valutazione d'Incidenza con parere favorevole, prot. U.0222961 del 13.03.2020 della Direzione Regionale Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti ed Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali.

#### **4.1.9 Compatibilità del PROGETTO con la strumentazione sovra-ordinata (analisi di coerenza esterna)**

L'analisi di coerenza esterna è volta a verificare la coerenza tra gli obiettivi generali del PROGETTO in oggetto e quelli del quadro programmatico nel quale esso si inserisce. Per ciascuna azione prevista dal PROGETTO si è verificata la compatibilità rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale assunti dalla pianificazione sovra-ordinata. Si riporta una matrice che riassume il processo di valutazione, da cui emerge una sostanziale conformità delle azioni di PROGETTO con gli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla strumentazione sovra-ordinata.

Azioni di Progetto/Pianificazione sovra-ordinata (coerenza esterna)		PTPR			PTPG	PRG		PARCO	PAI	PTAR		PRQA	PRAE		PGR		PZA	SIC E ZPS
		Valorizzazione dei beni e conservazione del loro valore mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia	Individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate	Trasformazione del territorio compatibile con la disciplina di tutela paesaggistica	Finalizzare le previsioni insediative degli strumenti urbanistici generali comunali prevalentemente al riordino e completamento degli insediamenti esistenti	Valorizzazione del territorio nel rispetto della sua naturale vocazione	Incentivazione dei servizi presenti sul territorio	Allineamento alle sovra-ordinate disposizioni di tutela paesaggistica del PTPR	Tutelare e difendere le popolazioni, gli insediamenti, le infrastrutture, il suolo e il sottosuolo	Perseguire il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni	Garantire le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico	Mantenimento della qualità dell'aria sul territorio	Corretto utilizzo delle risorse naturali	Salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali	Diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti	Incrementi del livello di raccolta differenziata, coerentemente con le norme nazionali e la sostenibilità economica e sociale	Salvaguardia dall'inquinamento acustico	Compatibilità
A 1	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	→	→	↑	→	↗	↑	↑							↘	↗	→	↑
A 2	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↑				↑	↑	↑				↑
A 3	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	↗	↑	↑	→	→	→	↑				↗		↑				↑
A 4	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti				↗	→	→	→	↗	↗	↗							↑
A 5	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	↗	↗	↗	↗	↗	→	↑				↑	↑	↗				↑
A 6	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrati, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	↗	↑	↑	→	→	→	↑	↗			↗	↗	↑				↑
A 7	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	↑	↑	↑	↗	↗	→	↑	↗				↗		→			↑
A 8	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile																	
A 9	Attività in grado di generare occupazione sul territorio																	

Tab. 4.1 - Analisi di coerenza esterna di PROGETTO

## 4.2 Analisi del PROGETTO in relazione alla normativa ambientale

### 4.2.1 La normativa ambientale vigente

La normativa ambientale di riferimento ai fini della valutazione del PROGETTO è riportata in appendice al presente Rapporto Preliminare Ambientale.

### 4.2.2 La normativa ambientale specifica del PROGETTO

Di tutti i riferimenti normativi di carattere generale su esposti, verranno di seguito considerati solo quelli attinenti al PROGETTO, con riferimento ai settori sui quali esso agisce e sui quali può avere ripercussioni:

<i>Norma</i>	<i>Obiettivo</i>	<i>Correlazione con il PROGETTO</i>
<i>Direttiva 96/61/CEE del 24/09/1996 – Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento atmosferico D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento</i>	<i>Miglioramento della qualità dell'aria: riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili</i>	<i>Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; Previsione di ampie zone di verde e piantumazione di numerose essenze autoctone</i>
<i>Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Direttiva 2006/7/CE concernente la protezione delle acque sotterranee; D.Lsg. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale – Parte terza e ss.mm.ii.</i>	<i>Raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque e loro preservazione affinché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati</i>	<i>Approvvigionamento idrico conseguente all'urbanizzazione</i>
<i>Legge 18/05/1989, n. 183- Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; D.Lsg. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale – Parte terza e ss.mm.ii.</i>	<i>Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico e/o contaminazione</i>	<i>Occupazione di suolo attualmente libero</i>
<i>Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; D.P.R. 8/9/1997, n. 357 e ss.mm.ii. – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche</i>	<i>Promozione di strategie, interventi, tecniche e tecnologie per prevenire alla fonte, mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica connessi allo svolgimento di processi antropici ed attività economiche</i>	<i>Occupazione di suolo attualmente libero</i>
<i>Convenzione Europea del Paesaggio – Firenze, 20 ottobre 2000 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio</i>	<i>Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e recupero dei paesaggi degradati</i>	<i>Trasformabilità urbanistica ammessa dal paesaggio agrario di continuità</i>
<i>Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico; Piano Sanitario Nazionale, Ministero della Salute</i>	<i>Riduzioni delle emissioni acustiche inquinanti e degli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente</i>	<i>Produzione di rumore dovuta all'urbanizzazione</i>

L'analisi del PROGETTO in relazione alla normativa ambientale è volta a verificare la coerenza tra gli obiettivi generali del PROGETTO in oggetto e quelli della normativa specifica che con esso ha attinenza. Per ciascuna azione prevista dal PROGETTO si è verificata la compatibilità rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale

assunti dalla normativa di riferimento del PROGETTO. Si riporta una matrice che riassume il processo di valutazione, da cui emerge una sostanziale conformità delle azioni di PROGETTO con gli obiettivi della normativa ambientale di riferimento.



<b>Azioni di Progetto/ Obiettivi ambientali</b>		Direttiva 96/61/CEE del 24/09/1996 D.Lgs. 18/02/2005, n. 59	Direttiva 2000/60/CE Direttiva 2006/7/CE D.Lgs. n. 152/2006	Legge 18/05/1989, n. 183 D.Lgs. n. 152/2006	Direttiva 79/409/CEE Direttiva 92/43/CEE D.P.R. 8/9/1997, n. 357	Convenzione Europea del Paesaggio D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Piano Sanitario Nazionale
		Miglioramento della qualità dell'aria: riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	Raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque e loro preservazione affinché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati	Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico e/o contaminazione	Promozione di strategie, interventi, tecniche e tecnologie per prevenire alla fonte, mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica connessi allo svolgimento di processi antropici ed attività economiche	Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e recupero dei paesaggi degradati	Riduzioni delle emissioni acustiche inquinanti e degli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
<b>A 1</b>	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	→	→	→	→	→	→
<b>A 2</b>	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	→	→	→	→	↗	↗
<b>A 3</b>	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	↗	→	→	→	↗	→
<b>A 4</b>	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti	→	↑	↗	→	→	→
<b>A 5</b>	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	→	→	→	→	↗	→
<b>A 6</b>	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrati, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	→	→	→	→	↗	→
<b>A 7</b>	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	→	→	→	→	↗	→
<b>A 8</b>	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile	→	→	→	→	→	→
<b>A 9</b>	Attività in grado di generare occupazione sul territorio	→	→	→	→	→	→

Tav. 4.2 – Analisi di coerenza del PROGETTO con gli obiettivi desunti dalla normativa ambientale

## 4.3 Analisi dell'influenza del PROGETTO sulle componenti ambientali

### 4.3.1 Le componenti ambientali di riferimento per la valutazione: considerazioni sulla compatibilità del PROGETTO

L'analisi dei possibili impatti significativi del PROGETTO viene effettuata verificando le ripercussioni delle azioni del PROGETTO stesso secondo le singole componenti ambientali. La selezione delle componenti è stata condotta al fine di consentire di valutare le influenze del PROGETTO su tutte le probabili sfere ambientali. Pur non essendoci un riferimento normativo specifico che le classifichi, tuttavia, analizzando una serie di studi tipo effettuati sull'ambiente da enti istituzionalmente competenti (quali ISPRA, ARPA, ENEA) nonché la normativa vigente riportata in appendice, si è scelto di elencare le seguenti componenti ambientali per così valutare in prima istanza i probabili impatti derivanti dalle azioni di PROGETTO, precedentemente esposte, su di esse:

- A: Aria – Clima
- B: Acqua
- C: Suolo e Sottosuolo
- D: Flora – Fauna – Biodiversità
- E: Paesaggio e Beni Culturali
- F: Salute Umana

Tali Componenti Ambientali, prese singolarmente, fanno comunque riferimento a normative di carattere internazionale, europeo, nazionale e regionale, già menzionate nella prima parte del presente RPA e dalle quali si sono estrapolati gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale, di seguito elencati:

<i>A: ARIA / CLIMA</i>
<i>Obiettivi Ambientali</i>
<i>Miglioramento della qualità dell'aria: riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili</i>
<i>Perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: riduzione delle emissioni di GHG</i>

<i>B: ACQUA</i>
<i>Obiettivi Ambientali</i>
<i>Raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque e loro preservazione affinché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati</i>
<i>Promozione di un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future</i>
<i>Protezione degli ecosistemi acquatici nonché degli ecosistemi terrestri e delle zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, anche per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque</i>
<i>Perseguimento degli accordi internazionali, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, con azioni previste negli strumenti di pianificazione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie</i>

<i>C: SUOLO E SOTTOSUOLO</i>
<i>Obiettivi Ambientali</i>
<i>Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee</i>
<i>Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli</i>
<i>Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (agricola, forestale, naturale) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale</i>

<i>D: FLORA - FAUNA - BIODIVERSITA'</i>
<i>Obiettivi Ambientali</i>

*Promozione di strategie, interventi, tecniche e tecnologie per prevenire alla fonte, mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica connessi allo svolgimento di processi antropici ed attività economiche*

*E: PAESAGGIO E BENI CULTURALI*

*Obiettivi Ambientali*

*Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e recupero dei paesaggi degradati*

*F: SALUTE UMANA*

*Obiettivi Ambientali*

*Riduzione della percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti*

*Riduzione degli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente*

#### 4.3.1.1 *Clima ed atmosfera*

Il clima ha un ruolo fondamentale come componente biotica di un ecosistema, nonché determina diverse azioni di degradazione fisica e chimica a carico della componente geologica di una regione, pertanto è necessario esaminare le condizioni climatiche del comprensorio. Sono stati presi in considerazione come riferimento dati tratti dall'ampia e recente bibliografia, relativi ai due elementi principali del clima: la temperatura, le precipitazioni.

Dagli studi eseguiti dal Dott. For. Massimo Felicetti nell'Indagine Vegetazionale, emerge quanto segue.

Secondo i dati della stazione meteorologica di Bracciano Vigna di Valle relativa al trentennio 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +6,7 °C, mentre quella del mese più caldo, luglio, è di +23,6 °C. Nel medesimo trentennio, la temperatura minima assoluta ha toccato i 7,0 °C nel gennaio 1963 (media delle minime assolute annue di -2,5 °C), mentre la massima assoluta ha fatto registrare i +38,7 °C nell'agosto 1981 (media delle massime assolute annue di +35,2 °C). Le precipitazioni medie annue si attestano a 965 mm annui, distribuite mediamente in 85 giorni, con picco in autunno-inverno e minimo relativo estivo.

L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 72,8% con minimi di 65% a luglio e ad agosto e massimi di 79% a novembre e a dicembre. Dai dati climatici sopra indicati, in base alla Carta del fitoclima del Lazio (Blasi C., 1994), la zona risulta compresa all'interno della Regione mediterranea di transizione, in particolare nel Termotipo mesomediterraneo medio, Ombrotipo subumido superiore/umido inferiore, Regione xeroterica (sottoregione mesomediterranea). La località, in passato caratterizzata da una prevalente destinazione agricola di recente sostituita da un'urbanizzazione in espansione, è posta all'interno del Parco Regionale di Bracciano e Martignano e della ZPS IT6030085 "Comprensorio Bracciano-Martignano"; ne deriva che il contesto vegetazionale dell'area è conforme a quello presente nelle due aree protette. Dal punto di vista vegetazionale, su tutta l'area sabatina è da sempre attiva l'azione dell'uomo che, nel tempo, ha modellato il paesaggio naturale modificando la struttura dei boschi, l'estensione delle foreste e quella dei prati pascolo, fino a produrre l'assetto che è tuttora mantenuto dalle attività antropiche. Alle quote più alte è presente un'importante faggeta sotto quota, dove il faggio si presenta puro o misto al cerro e al castagno, e singoli esemplari sono presenti anche nella zona tra Bracciano e Trevignano Romano. Le cerrete sono localizzate nella stessa fascia di territorio occupata dai cedui di castagno, occupando altitudini inferiori o, a parità di quota, le esposizioni più calde. Dal punto di vista fitosociologico, le cerrete, in base anche alla Carta della Vegetazione della Provincia di Roma (Fanelli et al., 2007), sono inquadrabili nel Asparago tenuifolii-Quercetum cerridis (cerrete mesofile neutrobasifile) e nel Rubio-Quercetum cerridis (cerrete termofile subacidifile in situazioni climatiche submediterranee). In tali boschi, il cerro è misto all'acero campestre (*Acer campestre*) e acero montano (*Acer pseudoplatanus*). La tipologia boschiva, invece, maggiormente rappresentata nell'area, è costituita dai boschi di castagno, la cui distribuzione è legata all'uomo che in passato ne ha favorito l'espansione per fini produttivi. Tali boschi coprono il settore collinare tra Bracciano, Trevignano Romano, Sutri e Bassano Romano. La lecceta è localizzata su pendici molto acclivi, esposte a nord o a ovest, all'interno delle caldere di Bracciano e di Martignano.

La vegetazione arbustiva comprende raggruppamenti arbustivi ricchi in specie legate ai mantelli delle foreste temperate quali *Rubus ulmifolius*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Rubus* sp., *Rosa* sp.. Una tipologia è quella dominata da *Cytisus scoparius* e *Adenocarpus complicatus*, inquadrata nell'associazione *Adenocarpo*

complicati-Cytisetum scoparii (Blasi et al., 1990), mentre in tutto il territorio ritroviamo, soprattutto in condizioni di coltivazioni abbandonate, formazioni a ginestre quali *Spartium junceum*, *Cytisus villosus*, *Cytisus scoparius*, *Cytisus sessifolius*. Gli arbusteti rientrano nel Pruno-Rubion ulmifolii de Bolos 1954, l'alleanza più termofila a maggiore impronta mediterranea e oceanica dei *Prunetalia spinosae*, consorzi arbustivi termofili tipici di ambienti ad elevata umidità atmosferica ed edafica. La Carta della Vegetazione della Provincia di Roma (Fanelli et al., 2007) riporta società a *Rubus ulmifolius* sensu Fanelli 2002, popolamenti molto fitti di *Rubus ulmifolius* dominante insieme a *Clematis vitalba*, diffusi soprattutto nelle aree incolte, al margine dei boschi e lungo i corsi d'acqua. Nello strato erbaceo si rinvencono *Urtica dioica*, *Galium album* e *Galium aparine* mentre *Prunus spinosa* e *Euonymus europaeus* concorrono a determinare il popolamento.

Di seguito i principali dati relativi all'area di PROGETTO:

REGIONE MEDITERRANEA DI TRANSIZIONE; TERMOTIPO MESOMEDITERRANEO MEDIO; OMBROTIPO SUBUMIDO SUPERIORE/UMIDO INFERIORE; REGIONE XEROTERICA (sottoregione mesomediterranea); P da 822 a 1110 mm; Pest da 84 a 127 mm; T da 13,7 a 15,2 °C con  $T_m < 10$  °C per 3-4 mesi; t da 3,4 a 4,0 °C. Aridità: non elevata nei mesi estivi (YDS e SDS 81÷129). Stress da freddo non intenso da novembre a aprile (YCS 108÷228; WCS 137÷151).

MORFOLOGIA E LITOLOGIA: rilievi collinari e valli incise (forre). Piroclastici; lave; argilliti; unità alloctone tolfetane.

LOCALITÀ: regioni tolfetana e sabatina; Colli Albani.

VEGETAZIONE FORESTALE PREVALENTE: cerreti, cerreti con roverella, lecceti, castagneti, lembi di boschi mesofili a carpino bianco e nocciolo.

Serie del faggio e del carpino bianco: *Aquifolio* – *Fagion*.

Serie del cerro: *Teucro siculi* – *Quercion cerris*.

Serie della roverella e del cerro: *Ostrya* – *Carpinion orientalis*; *Lonicero* – *Quercion Pubescentis* (fragm.).

Alberi guida (bosco): *Quercus cerris*, *Q. ilex*, *Q. pubescens*, *Carpinus betulus*, *Carpinus orientalis*, *Laurus nobilis*, *Ostrya carpinifolia*, *Malus sylvestris*, *Acer campestre*, *Castanea sativa*, *Sorbus domestica*, *Sorbus torminalis*.

Alberi guida (mantello e cespuglieti): *Mespilus germanica*, *Asparagus acutifolius*, *Cornus mas*, *C. sanguinea*, *Crataegus monogyna*, *C. oxyacantha*, *Cytisus scoparius*, *C. villosus*, *Lonicera etrusca*, *Phillyrea latifolia*, *Prunus spinosa*.

In sintesi, il PROGETTO in esame produce interazioni con la componente ambientale "clima e atmosfera" in relazione solo a 2 elementi: gli eventuali fumi di scarico prodotti dalla struttura del PROGETTO ed il carico dei flussi veicolari che le funzioni del PROGETTO attirano, secondo quanto di seguito specificato.

La struttura edilizia inserita nel PIANO non produce alterazioni della componente aria, se non circoscritte agli scarichi della caldaia; tale elemento è pressoché irrilevante.

Per quanto riguarda i flussi veicolari che si generano per accedere alle strutture previste nel PROGETTO, è possibile prevedere limitati accessi all'area di PROGETTO, circoscritti al personale addetto ed ai suoi fruitori. Si ritiene pertanto che l'aggravio veicolare, per le ragioni su esposte, non produca alterazioni sulla componente aria.

In sintesi si rileva che il PROGETTO non produce alcuna alterazione di questa componente ambientale e che inoltre, il clima dell'area del PROGETTO risulta idoneo ad ospitare le funzioni/attività in esso previste.

#### 4.3.1.2 *Acqua*

Per quanto riguarda la componente "acqua", si riportano gli esiti della Relazione Geologica redatta dalla Dott.ssa Geol. Monia Flamini, con particolare riferimento agli aspetti idrologici e idrogeologici trattati nella suddetta Relazione Geologica.

Per quanto riguarda l'idrologia superficiale, l'area in esame occupa parte del Bacino del Lago di Bracciano. Tale bacino comprende l'insieme dei terreni le cui acque scorrenti in superficie alimentano il lago di Bracciano, esso è dunque drenato da tanti piccoli fossi che versano le loro acque nel lago ed è suddiviso in tanti sottobacini indipendenti.

Il sito oggetto di studio è situato a nord-est dalla riva del Lago di Bracciano, a meno di 500 m dal lago stesso. Per quanto riguarda l'idrogeologia, i terreni vulcanici presenti nella zona, provenienti dai centri eruttivi di Trevignano, presentano caratteristiche di permeabilità molto differenti in base alla granulometria dei depositi,

alla tipologia di facies (sciolta, pseudolitoide, litoide), al grado di fratturazione e di alterazione. Tutti i tufi presenti, prevalentemente incoerenti, sono caratterizzati da un grado di permeabilità che varia da medio a basso in funzione della porosità, mentre le colate di lava sono mediamente permeabili per fratturazione.

In base ai dati bibliografici (Tavola 3) la quota della falda principale nell'area si attesta a circa 165 m s.l.m., che quindi corrispondono a circa 3 m dal piano campagna, dato che si tratta di terreni vulcanici, non si escludono falde effimere superficiali, a decorso stagionale e di scarsa rilevanza.

Si rappresenta inoltre che a ridosso dell'area di progetto sono presenti le reti di urbanizzazione primaria, di raccolta delle acque nere e bianche e di adduzione idrica.

In sintesi dalla Relazione Geologica della Dott.ssa Monia Flamini si rileva che il PROGETTO non produce alcuna alterazione della componente ambientale "acqua".

#### 4.3.1.3 Suolo e sottosuolo

Per quanto riguarda la componente "suolo e sottosuolo", si riportano anche in questo caso gli esiti della Relazione Geologica redatta dalla Dott.ssa Geol. Monia Flamini, con particolare riferimento agli aspetti geologici e geomorfologici trattati nella suddetta Relazione Geologica.

Il terreno in esame è costituito, a partire dai termini più recenti, dalla seguente stratigrafia:

- terreno vegetale/suolo: terreni superficiali di copertura, con spessore generalmente crescente in direzione dei fondovalle, sono costituiti dai prodotti dell'erosione dei versanti e dal disfacimento meteorico delle formazioni costituenti il substrato;
- alluvioni: sedimenti fini, come limi argillosi e limi sabbioso argillosi, derivanti dal rimaneggiamento dei terreni vulcanici da parte dei corsi d'acqua. Piroclastiti distali: piroclastiti distali e localmente rimaneggiate, relative al centro di emissione di Trevignano Romano;
- colate di lava: flussi di lava a chimismo variabile da tefritico leucititico a fonolitico.

Dal centro eruttivo di Trevignano Romano sono state emesse le suddette tipologie di prodotti vulcanici tra cui prodotti di ricaduta costituiti da livelli di bombe e lapilli caotici e male assortiti, localmente rimaneggiati, interdigitati a flussi di lava caratterizzati da chimismo variabile, da leucititico a tefrite-leucititico a fonolitetrachitico.

All'interno di tali prodotti possono essere presenti i "Tufi stratificati varicolori di La Storta", provenienti dall'attività esplosiva di Sacrofano.

Per quanto attiene la geomorfologia dell'area, da un punto di vista generale la stessa, situata a nord-est del Lago di Bracciano, è caratterizzata da un aumento delle quote procedendo da sud verso nord. Nei pressi dell'abitato di Trevignano si osserva una morfologia collinare caratterizzata da alti topografici, con quote variabili da 350 m fino ad oltre 550 m s.l.m., costituiti dai prodotti vulcanici, solcati in modo molto articolato da incisioni vallive, le quali conducono sino al bordo del lago di Bracciano situato ad una quota di circa 165 m s.l.m..

La quota del terreno è di circa 168 m s.l.m. e la morfologia risulta essere pianeggiante, con una debolissima pendenza verso sud-ovest, in direzione del lago, verso nord-est le quote tendono ad aumentare fino a raggiungere quote maggiori dei 360 m s.l.m., in corrispondenza di Monte Agliano e di Monte dell'Olmo.

Il rilevamento di campagna non ha messo in evidenza la presenza di fenomenologie franose o altre tipologie di dissesto in atto lungo il sito in esame.

Lo studio geologico della Dott.ssa Geol. Monia Flamini si conclude asserendo che l'area di studio non presenta particolari problematiche, ai fini della realizzazione dello strumento urbanistico; tuttavia per la realizzazione dell'opera dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni al fine di mitigare l'impatto antropico.

L'area risulta stabile ma suscettibile di amplificazione sismica (Rif. MS1 Trevignano Romano); esiste la pericolosità di liquefacibilità del terreno, per cui andranno previste le seguenti lavorazioni, comunque già previste dalla normativa:

- una fase di programmazione delle indagini geognostiche precederà la realizzazione di un adeguato numero e tipologia di indagini (Sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche e dinamiche, nonché prospezioni sismiche di tipo MASW, HVSR e DOWN HOLE), volte ad un approfondimento delle conoscenze della situazione geologico-stratigrafica, alla caratterizzazione geomeccanica dei terreni e ad una definizione delle velocità delle onde sismiche nel sottosuolo, come da D.M. 2018 "Nuove norme tecniche

sulle costruzioni” e Regolamento Regionale D.G.R. n. 724/2020 e ss.mm.ii., per la definizione del terreno da fondazione, della continuità e dello spessore dei depositi alluvionali e della profondità della falda;

- la valutazione dell’opera edile sarà dunque preceduta da una relazione geotecnica accurata conseguente alle indagini eseguite, che darà indicazioni sulla stratigrafia e sulle caratteristiche tecniche del terreno di fondazione;
- l’opera edile dovrà inoltre essere valutata sulla base dei risultati inerenti le indagini da eseguire al fine di conoscere la reale profondità della falda da p.c., in quanto da progetto si prevede un piano interrato;
- dovrà essere realizzata una corretta regimentazione delle acque meteoriche, soprattutto quelle raccolte dalle coperture delle strutture, dai piazzali e dalla viabilità, tutto nell’ottica dell’invarianza idraulica.
- non saranno ammessi drenaggi che comportino la dispersione di acque di qualsivoglia natura nel sottosuolo, siano esse scarichi reflui urbani o acque meteoriche concentrate. Lo scorrimento sul suolo sarà regolamentato da griglie drenanti superficiali e cunette di raccolta che provvederanno all’allontanamento delle acque meteoriche dall’area. Le acque meteoriche saranno convogliate e laminate in pubblica fognatura, se esistente.

A conclusione, sulla base dello studio svolto, la Dott.ssa Monia Flamini ritiene che l’area destinata ad ospitare le costruende opere, risulta idonea con prescrizioni, sopra riportate: si rileva anche in questo caso che il PROGETTO non produce alterazioni della componente ambientale “suolo e sottosuolo”.

#### 4.3.1.4 Flora, fauna, biodiversità

Per quanto riguarda la componente “flora, fauna, biodiversità”, si riportano gli esiti della Indagine Vegetazionale redatta dal Dott. For. Massimo Felicetti.

In prima istanza, viene analizzata la capacità d’uso dei suoli (Land Capability Classification, abbreviata in “LCC”); questa è una classificazione finalizzata a valutare le potenzialità produttive per utilizzazioni di tipo agro-silvo-pastorale sulla base di una gestione conservativa della risorsa suolo, mettendo in evidenza i rischi di degradazione derivanti da usi inadeguati.

L’area oggetto di intervento può essere considerata una zona con caratteristiche potenzialmente ascrivibili alla classe I (suoli senza o con modestissime limitazioni o pericoli di erosione, molto profondi, quasi sempre livellati, facilmente lavorabili; sono necessarie pratiche per il mantenimento della fertilità e della struttura; possibile un’ampia scelta delle colture).

L’intera area, di fatto, risulta ormai sottratta a qualsiasi forma di attività agricola professionale, in quanto oggetto di un intervento finalizzato alla creazione di servizi privati assistenziali e, quindi, di un cambio di destinazione d’uso irreversibile.

Dall’analisi puntuale dei luoghi condotta in fase di campo, la superficie interessata dal progetto si manifesta come area già inserita in un contesto urbanizzato in cui sono presenti, al suo interno e nelle immediate vicinanze, ancora delle aree che manifestano le origini agricole e boschive della zona, essendo investiti principalmente da colture ortive e legnose agrarie (olivi, alberi da frutta) nonché da nuclei boscati misti di latifoglie. La stessa Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio (nell’ambito del progetto *Corine Land Cover dell’Unione Europea*), classifica il sito nelle categorie “212 – Superfici agricole utilizzate-Seminativi in aree irrigue” e “242 - Superfici Agricole Utilizzate-Sistemi colturali e particellari complessi”. L’area di intervento ha una estensione catastale complessiva di circa 0,8 ha e presenta le seguenti caratteristiche vegetazionali:

1) area sostanzialmente priva di vegetazione arborea, se non per la presenza di una ceppaia di leccio (*Quercus ilex* L.) e di un esemplare di fico (*Ficus carica* L.) ubicati in prossimità del confine Sud del terreno.

Dal quadro che si è evidenziato grazie all’esecuzione dei sopralluoghi e dall’analisi delle foto aeree, è stato possibile individuare una categoria specifica rappresentativa del contesto vegetazionale riferito al territorio in cui si colloca l’area oggetto di intervento:

1) area agricola incolta costituita da un prato naturale di piante erbacee miste appartenenti principalmente alla famiglia delle *Asteraceae* e *Graminaceae*.

Di particolare importanza è l’analisi della presenza di formazioni vegetazionali in situazioni di particolare fragilità e delicatezza ambientale, come riportato nella D.G.R. n. 2649/99 e di seguito elencato:

- vegetazione in aree calanchive;
- vegetazione di cima e di crinale;

- vegetazione su pendenze superiori a 45°;
- formazioni vegetali poste al limite altitudinale della vegetazione arborea;
- boschi che svolgono azione di protezione diretta ad insediamenti o infrastrutture;
- formazioni vegetali delle dune;
- formazioni vegetali dei valloni ed impluvi;
- formazioni vegetali ripariali.

Nell'area oggetto di intervento si conferma che non sono presenti formazioni vegetazionali in situazioni di particolare fragilità e delicatezza ambientale.

Per quanto attiene gli interventi di mitigazione, dall'indagine vegetazionale condotta non si ritiene che il progetto vada ad incidere negativamente sul sito. Attualmente l'area, infatti, si presenta come compromessa dal punto di vista ambientale, ed inserita in un contesto urbano in espansione. Non sono state rilevate inoltre formazioni vegetazionali primarie o di particolare valenza naturalistica, né habitat tutelati dalla normativa europea.

Si dovrà cercare di preservare la ceppaia di leccio presente all'interno del terreno, laddove questa non insista nell'area di ingombro del progetto. In caso ciò non fosse possibile, dovrà essere spostata nell'area adibita a giardino di pertinenza della struttura; comunque, come già indicato nel progetto, dovrà essere messo a dimora un numero congruo di nuove piante di alto fusto, possibilmente scelte tra le specie autoctone. Per dare una continuità vegetazionale con l'area circostante, si suggerisce di utilizzare fruttifere di prima e seconda grandezza appartenenti principalmente al genere *Olea*, *Ficus* e *Prunus*, anch'esse caratterizzate da fiori e bacche/frutti che contribuiranno a ricreare delle nicchie ecologiche per l'entomofauna accrescendo la potenzialità edafica per l'avifauna locale.

Allo scopo di favorire la presenza degli uccelli, della piccola fauna, la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree e arbustive ecologicamente coerenti, sarà necessario realizzare siepi lungo il perimetro del terreno. La costituzione della siepe si rende necessaria per i seguenti motivi: le siepi servono da sempre a creare una barriera naturale per il vento, a trattenere l'umidità e creare un microclima favorevole allo sviluppo degli altri sistemi vegetali; la siepe costituisce inoltre un piccolo tesoro dal punto di vista naturalistico, offrendo nutrimento e riparo a moltissimi esseri viventi. Si consiglia di realizzare le siepi con le seguenti specie: *Acer campestre*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Cornus mas*, *Cytisus scoparius*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*, tutte specie caratterizzate da fiori e bacche dai colori variopinti, e a volte dall'intenso profumo. La realizzazione di siepi con specie autoctone avrà naturalmente riflessi positivi anche sulla biodiversità dell'area.

Nell'area esterna è possibile prevedere la realizzazione di un tappeto erboso a completamento del giardino di pertinenza della struttura. Le caratteristiche che deve avere un buon tappeto erboso sono il colore omogeneo, la densità uniforme, deve essere privo d'infestanti e resistere al calpestio. Deve conservare il più possibile il colore in tutti mesi dell'anno. Le piante per tappeto erboso sono quasi tutte graminacee di tipo stolonifero o cespitoso. Si differenziano per la resistenza alle basse temperature, all'aridità, al calpestio e al taglio. Le più importanti sono quelle appartenenti ai generi *Poa*, *Festuca* e *Agrostis*. Le specie da usare devono essere rustiche e resistenti alla siccità e non esigere manutenzione. Si consiglia di usare quindi le seguenti specie: *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Lolium perenne* e *Lotus corniculatus*.

Gli interventi di mitigazione verranno realizzati nell'ambito del progetto e attuati nei tempi di esecuzione del cantiere dalle stesse ditte incaricate delle operazioni, sotto il coordinamento del direttore dei lavori.

Per quanto attiene gli aspetti faunistici, come già ribadito, è stata condotta la Valutazione d'Incidenza con parere favorevole, prot. U.0222961 del 13.03.2020 della Direzione Regionale Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti ed Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali.

In sintesi dall'Indagine Vegetazionale del Dott. For. Massimo Felicetti si rileva che il PROGETTO non produce alcuna alterazione della componente ambientale "flora, fauna, biodiversità".

#### 4.3.1.1 *Paesaggio e beni culturali*

Come già analizzato nel precedente paragrafo 4.1.1 e nel paragrafo 4.1.2, l'intervento è sotto un profilo normativo compatibile con le disposizioni di tutela paesaggistica sovra-ordinata.

Gli effetti e le trasformazioni previsti dalle opere di PROGETTO, pur se irreversibili, sono del tutto insignificanti nel contesto paesaggistico di riferimento, in considerazione della loro dimensione e del rapporto con il contesto morfologico. Dalla lettura del contesto paesaggistico non emerge alcuna interferenza significativa con altri beni paesaggistici presenti.

Si può per completezza far presente che le opere previste non comportano significative modificazioni della morfologia, della funzionalità ecologica, dell'efficienza idraulica, dell'equilibrio idrogeologico. Non si mettono in atto inoltre fenomeni di suddivisione o di frammentazione del Paesaggio considerato dal momento che l'intervento si pone all'interno di quegli ambiti ormai con un significativo livello di urbanizzazione, per i quali sia la strumentazione comunale, sia la disciplina paesaggistica sovra-ordinata, ne ammettono la trasformabilità.

Significativa è la presenza nel PROGETTO, pur in un lotto di esigua entità, di nuove specie arboree e arbustive; in ogni caso le scelte dovranno assolutamente tenere conto di quanto prescritto in sede di Indagine Vegetazionale avendo cura di scegliere specie e varietà che si possano inserire in modo armonioso con i luoghi. Favorendo altresì le specie in grado di adattarsi al meglio ai suoli e al clima locale.

L'inserimento delle opere di progetto comporterà un cambiamento del paesaggio limitato ad una contenuta porzione di territorio già caratterizzata da simili aspetti insediativi.

In sintesi anche per la componente "paesaggio e beni culturali" si rileva che il PROGETTO non produce alcuna alterazione.

#### 4.3.1.2 *Salute umana*

Per quanto riguarda la componente salute umana, in prima istanza devono considerarsi i benefici che l'edificio di PROGETTO può offrire per la funzione in esso prevista, di residenzialità per la terza età. Tali tipologie di strutture possono infatti offrire le migliori condizioni di vita a persone di età avanzata che, per ragioni diverse che vanno dalla parziale auto-sufficienza, alla necessità di cure mediche costanti, a condizione di solitudine, non sia più loro consigliato di vivere autonomamente.

Gli ulteriori indicatori analizzati considerando in particolare gli effetti del PROGETTO sono dovuti a clima acustico, rifiuti, mobilità, effetti economici sul territorio e ricadute occupazionali. Nel PROGETTO non sono presenti altri fattori di inquinamento o di rischio legati all'uso di sostanze chimiche pericolose per la salute umana o per l'ambiente.

Con riferimento al clima acustico, nell'area di PROGETTO, non si registrano elementi di disturbo, né le opere previste nel PROGETTO possono rappresentare elementi di criticità.

Con riferimento alla produzione di rifiuti, si rimanda a quanto già considerato al par. 4.1.9; la produzione di rifiuti (integralmente oggetto di raccolta differenziata) prevista per il PROGETTO può considerarsi pressoché ininfluenza.

Con riferimento alla mobilità, l'esigua entità del PROGETTO non produce alterazione della mobilità; per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali, all'interno del lotto di PROGETTO sono stati previsti in misura idonea a soddisfare i requisiti di Legge.

Dal Quadro Economico di PROGETTO emerge un investimento di circa € 3.600.000 per realizzare il PROGETTO stesso, con ripercussioni positive in termini di Prodotto Interno Lordo Locale, specialmente nel comparto edile. I lavori di costruzione dell'edificio da realizzare infatti, a fronte del costo di costruzione previsto per la sua realizzazione, che incide per circa € 3.000.000 a fronte dei complessivi € 3.600.000 di investimento complessivo (in cui rientrano anche le attrezzature per rendere operativa la Casa di Riposo), determinerebbero una forte offerta di lavoro sul comparto edile, specialmente locale. Infatti, considerando che l'incidenza della mano d'opera nell'industria edilizia è pari a circa il 50% del costo di costruzione; si stima che nell'arco temporale previsto per la completa attuazione dell'intervento (2 anni), la forza lavoro necessaria al cantiere ammonterebbe mediamente a circa 25 addetti.

Il PROGETTO per la realizzazione della casa di riposo prevede inoltre la necessità di diverse figure professionali da assumere con contratti di lavoro di tipo stabile.

Al fine di determinare la ricaduta occupazionale che tale impianto produttivo genera sul territorio, si sono assunti quali parametri di riferimento i parametri della D.G.R. n. 1305/2004 e ss.mm.ii., che prevede quale personale qualificato da impiegare in attività quali case di riposo:



- Responsabile: assicura la propria presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della struttura.

- Operatore socio-sanitario: tale personale è adeguato nel numero alle necessità degli ospiti e comunque è presente in numero non inferiore ad un operatore ogni 20 anziani, ad ogni turno di lavoro, ed in presenza di ospiti parzialmente non autosufficienti in numero non inferiore ad un operatore ogni 6 anziani ad ogni turno di lavoro, e comunque varia in relazione alle eventuali mutate esigenze degli ospiti stessi.

Nelle ore notturne e comunque sempre in relazione alle necessità degli ospiti la presenza degli operatori è ridotta in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti.

Qualora la struttura accolga ospiti parzialmente non autosufficienti l'assistenza notturna è assicurata, comunque in relazione alle loro esigenze, da almeno un operatore ogni 10 ospiti.

Qualora la condizione di parziale non autosufficienza richieda progressivamente un'assistenza più specifica la struttura può mantenere l'ospite adeguando opportunamente lo standard degli operatori socio-sanitari in rapporto alle nuove sopraggiunte esigenze di tali ospiti. Tale assistenza è comunque resa nelle forme dell'assistenza a domicilio.

- Personale addetto ai servizi generali: svolge i compiti di pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, centralino, servizi amministrativi, manutenzione impianti, ecc.; tali servizi possono anche essere convenzionati o appaltati mediante ditte esterne.

Sulla base dei dati sopra accennati è possibile stimare che il complesso a regime impiegherà non meno di 20 unità in forma stabile; oltre agli effetti diretti che l'apertura del complesso esercita sull'offerta di nuovi posti di lavoro, deve inoltre considerarsi l'indotto che questo tipo di insediamenti produce sulle altre attività lavorative, quali manutenzioni ordinarie e straordinarie del complesso, forniture di servizi ad esempio per il funzionamento della cucina e della lavanderia, nonché per la pulizia della struttura.

Nel complesso, il PROGETTO si ritiene apporti, relativamente alla componente in esame, un significativo beneficio principalmente per la funzione di assistenzialità per la terza età, producendo inoltre una significativa nuova offerta di posti di lavoro.

#### **4.3.2 Valutazione complessiva del PROGETTO in relazione alle componenti ambientali**

Si procede con un'analisi dell'incidenza delle azioni di PROGETTO sulle componenti ambientali. L'incidenza è valutata in relazione a quanto l'azione di PROGETTO è/non è coerente con i diversi obiettivi individuati.

La valutazione, che sintetizza quanto precedentemente analizzato, fa emergere gli impatti generati dalle azioni di PROGETTO sulle componenti ambientali, in relazione agli indicatori ed obiettivi ambientali precedentemente individuati. In sintesi, il PROGETTO non produca alterazioni negative sugli ambiti territoriali di riferimento.

Pertanto, avendo esposto indicatori ed obiettivi per ogni componente ambientale, si possono riassumere, nello schema seguente, le azioni di piano che possano avere impatti sui diversi aspetti ambientali. Complessivamente si registra la compatibilità del PROGETTO e delle sue azioni con gli obiettivi specifici connessi alle diverse componenti ambientali prese come riferimento nella valutazione.

Azioni di Progetto/ Componenti ambientali		Aria clima		Acqua				Suolo e sottosuolo			Flora, fauna, biodiversità	Paesaggio e beni culturali	Salute umana	
		Miglioramento della qualità dell'aria: riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	Perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: riduzione delle emissioni di GHG	Raggiungimento dello stato di qualità "buono" per tutte le acque e loro preservazione affinché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati	Promozione di un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future	Protezione degli ecosistemi acquatici nonché degli ecosistemi terrestri e delle zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, anche per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque	Perseguimento degli accordi internazionali, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, con azioni previste negli strumenti di pianificazione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie	Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee	Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli	Favorire la gestione sostenibile della risorsa suolo e contrastare la perdita di superficie (agricola, forestale, naturale) dovuta agli sviluppi urbanistici, alle nuove edificazione ed all'edilizia in generale	Promozione di strategie, interventi, tecniche e tecnologie per prevenire alla fonte, mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica connessi allo svolgimento di processi antropici ed attività economiche	Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e recupero dei paesaggi degradati	Riduzione della percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti	Riduzione degli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
A 1	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
A 2	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
A 3	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	↗	↗	→	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
A 4	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti	→	→	↑	↑	↑	↑	↗	↗	↗	→	→	→	↗
A 5	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
A 6	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrati, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
A 7	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
A 8	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
A 9	Attività in grado di generare occupazione sul territorio	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

Tav. 4.3 – Impatti del PROGETTO sulle componenti ambientali

#### 4.4 Analisi dell'ambito di influenza territoriale del PROGETTO

L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento in oggetto può non coincidere con la superficie di territorio interessata dalle previsioni dello stesso; a tal fine risulta necessario indagare in quale modo le azioni poste in essere dal PROGETTO interagiscono con i territori contermini ed adiacenti.

L'ambito territoriale di influenza del PROGETTO si può suddividere nelle seguenti fattispecie:

- Ambito Territoriale locale (AT locale): si riferisce alle AZIONI, la cui influenza si limita ad interessare il territorio su cui la previsione insiste (area di intervento);
- Ambito Territoriale percettivo (AT percettivo): si riferisce alle AZIONI di PROGETTO la cui influenza interessa un bacino di intervisibilità effettiva del PROGETTO dagli elementi puntuali e lineari considerati fonte di coni visuali nel raggio di 1 km circa ed in riferimento alle componenti antropiche e naturalistiche presenti;
- Ambito Territoriale comunale (AT comunale): si riferisce alle AZIONI di PROGETTO la cui influenza va oltre i perimetri del PROGETTO ha ripercussioni sull'intero territorio comunale;

Per AT locale si intende la sola area delimitata dal perimetro di PROGETTO, quindi l'area oggetto di trasformazione, la meno estesa fra tutte nella quale hanno ripercussioni le azioni direttamente derivanti dalla modifica zonizzativa.

Per AT percettivo si intende l'ambito territoriale nel quale agiscono le azioni direttamente riferibili all'intervisibilità effettiva del PROGETTO.

Per AT comunale si intende il territorio comunale.

Con riferimento agli impatti del PROGETTO sull'ambiente, la valutazione riguarda l'analisi delle ricadute sull'ambiente che il PROGETTO (nello specifico le sue azioni) potrebbe generare sugli ambiti territoriali di riferimento.

La comprensione dell'influenza territoriale delle azioni di PROGETTO è finalizzata a verificare come incidano sul territorio, eventuali azioni di PROGETTO "a rischio". Tra 2 azioni che eventualmente presentano criticità relativamente ad una o più componenti ambientali, maggiore elemento di criticità è rappresentato da azioni con ambiti di influenza territoriale più ampi. Di contro, tra 2 azioni che presentano benefici, maggiore elemento di opportunità è rappresentato da azioni con ambiti di influenza territoriale più ampi.

Nel presente caso il PROGETTO ha una portata piuttosto limitata ed incide prettamente nell'ambito locale con effetti positivi nell'ambito percettivo; non essendosi registrate azioni negative, si può complessivamente sostenere che il PROGETTO non produce impatti negativi ma effetti benefici sia all'interno del suo perimetro di intervento, sia nel suo immediato intorno, sia in ambito comunale con particolare riferimento alla destinazione d'uso in esso prevista.

Azioni di Progetto/Ambito di influenza		AT locale	AT percettivo	AT comunale
		Interazione con l'AT locale	Interazione con l'AT percettivo	Interazione con l'AT comunale
<b>A 1</b>	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	→	→	→
<b>A 2</b>	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	↑	↗	→
<b>A 3</b>	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	↑	↗	→
<b>A 4</b>	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti	↑	→	→
<b>A 5</b>	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	↑	↗	→
<b>A 6</b>	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrì, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	↑	↗	→
<b>A 7</b>	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	↑	↑	→
<b>A 8</b>	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile	→	→	↗
<b>A 9</b>	Attività in grado di generare occupazione sul territorio	→	→	↗

Tab. 4.4 - Ambito di influenza territoriale delle azioni di PROGETTO

#### 4.5 Valutazione della coerenza interna del PROGETTO

Ulteriore valutazione rilevante ai fini ambientali, è la verifica di coerenza interna del PROGETTO, effettuata incrociando le singole azioni di PROGETTO con gli obiettivi che le hanno determinate, al fine di stimare l'eventuale esistenza di contraddizioni tra gli interventi del PROGETTO stesso; la verifica viene effettuata anche incrociando ogni azione di PROGETTO con le altre azioni. Detta analisi quindi è volta ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del PROGETTO e le azioni proposte per conseguirli e pertanto la coerenza interna delle azioni di PROGETTO.

Dal confronto delle azioni del PROGETTO si trae un bilancio positivo: esse sono coerentemente legate tra loro e non rilevano la presenza di contrasti interni alla progettazione stessa. In particolar modo, dalla valutazione emerge una forte coesione e una corrispondenza concreta fra tutte le azioni, le quali sono logicamente e coerentemente legate le une alle altre, attraverso criteri progettuali improntati sulla consequenzialità e sulla compatibilità delle stesse.

Le azioni contemplate dal PROGETTO hanno una valenza complessivamente positiva, agiscono su gran parte delle sfere ambientali individuate, con ridotta incidenza in termini quantitativi e qualitativi, e sono compatibili fra loro.

L'intervento riassume adeguatamente le caratteristiche qualitative, funzionali e morfologiche proprie di un progetto edilizio, presentato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per l'indisponibilità di aree all'interno del P.R.G. vigente, idonee ad ospitare tali funzioni.

Tutte le azioni di PROGETTO sono state varate per consentire la realizzazione di un aggregato coerente con la natura stessa dell'insediamento residenziale-assistenziale, distribuito in modo uniforme rispetto allo stato dei luoghi; giova ricordare l'esigua – ma comunque strategica – entità del PROGETTO, che in sintesi, si inserisce in un ambito in buona parte urbanizzato, con un nuovo intervento edilizio ben inserito nel tessuto esistente.

Nella tabella che segue è espressa la valutazione.

Azioni di Progetto/Obiettivi Progetto e Azioni di Progetto (coerenza interna)		Obiettivi di Progetto				Azioni di Progetto								
		O 1	O 2	O 3	O 4	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
		Gestione dell'assetto e dell'incremento edilizio dei centri abitati	Tutela e conservazione dell'ambiente naturale	Tutela del patrimonio storico-culturale e paesistico	Garantire il diritto di iniziativa economica privata	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrati, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile	Attività in grado di generare occupazione sul territorio
A 1	Realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso non contemplata dall'attuale P.R.G.	↑	↑	↗	↗		↗	→	→	→	→	→	↗	↗
A 2	Edificio realizzato con intervento edilizio di qualità caratterizzato dall'uso di tecniche e materiali ecocompatibili e indirizzati al risparmio energetico	↑	↑	→	↑	↗		→	→	↗	↗	↑	→	→
A 3	Mantenimento delle alberature esistenti anche prevedendo il rimpianto e piantumazione di nuove essenze compatibili con la vegetazione locale	↗	↑	↗	→	→	→		→	→	↗	↑	→	→
A 4	Idonea previsione di allacciamento alle reti esistenti	↗	↗	↗	→	→	→	→		→	→	→	→	→
A 5	Utilizzo di materiali costruttivi tradizionali locali	↗	↗	↗	→	→	↗	→	→		↗	↑	→	→
A 6	Salvaguardia dell'andamento naturale del terreno e dei luoghi, riducendo al minimo sbancamenti e rinterrati, contenuti come previsto dalle varie normative di tutela	↑	↗	↗	↗	→	↗	↗	→	↗		↑	→	→
A 7	Riduzione dell'impatto dell'edificato sul contesto ambientale con valorizzazione soprattutto degli spazi aperti	↑	↗	↗	↗	→	↑	↑	→	↑	↑		→	→
A 8	Investimento sul territorio in grado di generare occupazione temporanea nel comparto edile	↑	↗	↗	↗	↗	→	→	→	→	→	→		↑
A 9	Attività in grado di generare occupazione sul territorio	↑	↗	↗	↗	↗	→	→	→	→	→	→	↑	

Tab. 4.5 - Analisi di coerenza interna di PROGETTO

#### **4.6 Analisi degli impatti e delle aree interessate (Allegato I D. Lgs. n. 152/2006)**

Le valutazioni precedentemente svolte fanno emergere gli impatti prodotti dal PROGETTO e le aree interessate dagli stessi.

Si procede ad una verifica preliminare della significatività degli effetti, seguendo le linee guida dell'Allegato I al D.Lgs. n. 152/2006. In particolare si riportano i punti attraverso i quali l'Allegato stabilisce che l'analisi degli impatti e delle aree interessate debba essere articolata:

##### **4.6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Gli effetti prodotti dal PROGETTO, considerata la sua natura di variante al P.R.G., seppur non significativi a livello di impatto, quanto a durata hanno un carattere permanente.

La probabilità che essi si manifestino risulta alta; la determinazione della frequenza degli impatti non sussiste visto il carattere permanente della trasformazione territoriale prevista; infine la reversibilità degli stessi sembra improbabile, salvo mettere in conto una dismissione futura di quanto previsto nel PROGETTO.

##### **4.6.2 Carattere cumulativo e natura transfrontaliera degli impatti**

Si evidenzia che alla data di novembre 2020 nel Comune di Trevignano Romano non è presente alcuna iniziativa analoga per destinazione d'uso al PROGETTO in esame; altre iniziative urbanistiche in corso nel Comune non presentano destinazioni d'uso analoghe al PROGETTO in esame ma sono relative ad insediamenti a carattere prevalentemente residenziale. Dal momento che le iniziative in essere analoghe a quella in esame sono contemplate nella strumentazione urbanistica comunale vigente, non si riscontrano dunque impatti di tipo cumulativo, né tantomeno di natura transfrontaliera.

##### **4.6.3 Rischi per la salute umana o per l'ambiente**

Il PROGETTO non propone situazioni di rischio per la salute umana o per l'ambiente, in considerazione del fatto che tutte le opere e le attività previste sono comprese in un uso consueto del territorio, inoltre relativo ad una trasformazione su di aree di modesta entità intervenendo su di un lotto di mq 3.135. Le operazioni insite nella progettazione stessa sono state vagliate allo scopo di migliorare la qualità della vita e delle attività antropiche che interesseranno il territorio comunale.

##### **4.6.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)**

Come illustrato nel precedente paragrafo 4.4, si sono definiti gli ambiti territoriali possibili individuati a seguito del PROGETTO.

Il primo interessa la sola area di PROGETTO oggetto delle modifiche, dunque la zona nella quale sono previsti impatti dovuti all'utilizzo di suolo e all'edificazione.

Altro ambito di interesse è quello riguardante l'intervisibilità effettiva del PROGETTO e precedentemente denominato AT percettivo. La valutazione degli impatti percettivi fa riferimento prevalentemente alla situazione diurna nella "fase di esercizio", ovvero a intervento già realizzato ed esistente, e prende avvio dalla quantificazione della perturbazione esercitata dagli edifici previsti al suo interno sullo scenario visivo. In considerazione delle altezze edificatorie pianificate si ritiene considerare l'ambito di visuale di 1 Km dal limite delle trasformazioni, salvo interclusioni alle visuali per le preesistenze in elevazione naturali o antropiche, ampiamente sufficiente a garantire la percezione minima della potenzialità di impatto sul paesaggio.

Nel caso di specie, l'effettiva intervisibilità del PROGETTO risulta piuttosto ridotta lungo la maggior parte delle direttrici e dei coni visuali ipotizzabili, per via della sua modesta entità.

Infine, si è considerato l'AT comunale o urbanistico, la cui estensione areale coincide approssimativamente con il tessuto urbano di Trevignano Romano: data la natura del PROGETTO, si può ritenere che le uniche interconnessioni funzionali che avranno sostanziale effetto sull'intero ambito urbano, con effetti benefici, sono dovute alla funzione prevista nel PROGETTO, che sicuramente ha, quale proprio bacino di utenza potenziale, l'ambito comunale, con ripercussioni possibili anche in ambito sovra-comunale.

#### **4.6.5 Valore e vulnerabilità dell'area**

Gli impatti in relazione a valore e vulnerabilità dell'area vengono analizzati in relazione a:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Per il primo punto si esplicita, per categoria ambientale, quanto analizzato e valutato attraverso il presente RPA. Si deve osservare in via preliminare che l'esame oggettivo dell'area non ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di variante urbanistica che il PROGETTO comporta, almeno per ciò che attiene le caratteristiche ambientali e naturalistiche. Tuttavia, in sede di Relazione Geologica ed Indagine vegetazionale, si sono elencate una serie di prescrizioni che dovranno essere percorse per pervenire ad un'operazione urbanistico-edilizia che risulti completamente compatibile con la realtà ambientale del territorio. Si rimanda alle conclusioni per il dettaglio delle prescrizioni.

Per quel che concerne il patrimonio culturale, si precisa ancora una volta che non sussistono emergenze sul lotto di PROGETTO.

Per il secondo punto riportato non risultano note nell'ambito del PROGETTO in esame, né nelle sue vicinanze, di problematiche di "superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo".

#### **4.6.6 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

Non si riscontrano in alcun modo impatti significativi gravanti su aree o paesaggi protetti e/o tutelati; come già ribadito è stata condotta la Valutazione d'Incidenza con parere favorevole, prot. U.0222961 del 13.03.2020 della Direzione Regionale Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti ed Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali.

## **5 Conclusioni: esclusione del PROGETTO dalla procedura di VAS**

Il PROGETTO è stato analizzato e valutato nei suoi potenziali effetti sull'ambiente; nel presente Rapporto Preliminare è emerso che:

- l'analisi di coerenza esterna ha messo in evidenza la compatibilità del PROGETTO con gli strumenti di governo del territorio nonché di tutela ambientale sovraordinati;
- l'analisi del PROGETTO in relazione alla normativa ambientale ha messo in evidenza come nel PROGETTO possano considerarsi contemplati gli obiettivi di tutela ambientale;
- l'analisi dell'influenza del PROGETTO sulle componenti ambientali ha messo in evidenza come le ripercussioni del PROGETTO sull'ambiente siano ordinariamente riscontrabili in ogni intervento di trasformazione insediativa, sostenibili per l'ambito di intervento e quindi complessivamente compatibili;
- l'analisi dell'ambito di influenza territoriale del PROGETTO ha messo in evidenza come il PROGETTO abbia effetti prettamente circoscritti all'area di intervento;
- l'analisi di coerenza interna del PROGETTO ha messo in evidenza l'assenza di azioni in conflitto nel PROGETTO e potenzialmente dannose per l'ambiente;
- l'analisi degli impatti e delle aree fa emergere che i risultati siano positivi ed accettabili.

A conclusione del presente RPA deve necessariamente considerarsi che il PROGETTO interessa un'area di modesta entità; nessuna criticità ambientale è emersa nel presente RPA.

Si ritiene che il PROGETTO analizzato e valutato nei suoi potenziali effetti sull'ambiente sia complessivamente sostenibile sotto il profilo ambientale; pertanto **si ritiene che il PROGETTO sia da escludere dalla procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006.**

Gli elementi di attenzione in sede di attuazione del PROGETTO saranno connessi:

1) per gli aspetti di natura geologica:

- una fase di programmazione delle indagini geognostiche precederà la realizzazione di un adeguato numero e tipologia di indagini (Sondaggi geognostici a carotaggio continuo, prove penetrometriche statiche e dinamiche, nonché prospezioni sismiche di tipo MASW, HVSR e DOWN HOLE), volte ad un approfondimento delle conoscenze della situazione geologico-stratigrafica, alla caratterizzazione geomeccanica dei terreni e ad una definizione delle velocità delle onde sismiche nel sottosuolo, come da D.M. 2018 "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" e Regolamento Regionale D.G.R. 724/2020 e ss.mm.ii., per la definizione del terreno da fondazione, della continuità e dello spessore dei depositi alluvionali e della profondità della falda;
- la valutazione dell'opera edile sarà dunque preceduta da una relazione geotecnica accurata conseguente alle indagini eseguite, che darà indicazioni sulla stratigrafia e sulle caratteristiche tecniche del terreno di fondazione
- l'opera edile dovrà inoltre essere valutata sulla base dei risultati inerenti le indagini da eseguire al fine di conoscere la reale profondità della falda da p.c., in quanto da progetto si prevede un piano interrato;
- dovrà essere realizzata una corretta regimentazione delle acque meteoriche, soprattutto quelle raccolte dalle coperture delle strutture, dai piazzali e dalla viabilità, tutto nell'ottica dell'invarianza idraulica.
- non saranno ammessi drenaggi che comportino la dispersione di acque di qualsivoglia natura nel sottosuolo, siano esse scarichi reflui urbani o acque meteoriche concentrate. Lo scorrimento sul suolo sarà regolamentato da griglie drenanti superficiali e cunette di raccolta che provvederanno all'allontanamento delle acque meteoriche dall'area. Le acque meteoriche saranno convogliate e laminate in pubblica fognatura, se esistente.

2) per gli aspetti di natura vegetazionale e faunistici:

- si dovrà cercare di preservare la ceppaia di leccio presente all'interno del terreno, laddove questa non insista nell'area di ingombro del progetto. In caso ciò non fosse possibile, dovrà essere spostata nell'area adibita a giardino di pertinenza della struttura; comunque, come già indicato nel progetto, dovrà essere messo a dimora un numero congruo di nuove piante di alto fusto, possibilmente scelte tra le specie autoctone. Per dare una continuità vegetazionale con l'area circostante, si suggerisce di utilizzare fruttifere di prima e seconda grandezza appartenenti principalmente al genere Olea, Ficus e Prunus, anch'esse caratterizzate da fiori e bacche/frutti che contribuiranno a ricreare delle nicchie ecologiche per l'entomofauna accrescendo la potenzialità edafica per l'avifauna locale.
- allo scopo di favorire la presenza degli uccelli, della piccola fauna, la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree e arbustive ecologicamente coerenti, sarà necessario realizzare siepi lungo il perimetro del terreno. La costituzione della siepe si rende necessaria per i seguenti motivi: le siepi servono da sempre a creare



una barriera naturale per il vento, a trattenere l'umidità e creare un microclima favorevole allo sviluppo degli altri sistemi vegetali; la siepe costituisce inoltre un piccolo tesoro dal punto di vista naturalistico, offrendo nutrimento e riparo a moltissimi esseri viventi. Si consiglia di realizzare le siepi con le seguenti specie: *Acer campestre*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*, *Prunus spinosa*, *Crataegus monogyna*, *Cornus mas*, *Cytisus scoparius*, *Sambucus nigra*, *Euonymus europaeus*, *Rosa canina*, tutte specie caratterizzate da fiori e bacche dai colori variopinti, e a volte dall'intenso profumo. La realizzazione di siepi con specie autoctone avrà naturalmente riflessi positivi anche sulla biodiversità dell'area.

- nell'area esterna è possibile prevedere la realizzazione di un tappeto erboso a completamento del giardino di pertinenza della struttura. Le caratteristiche che deve avere un buon tappeto erboso sono il colore omogeneo, la densità uniforme, deve essere privo d'infestanti e resistere al calpestio. Deve conservare il più possibile il colore in tutti mesi dell'anno. Le piante per tappeto erboso sono quasi tutte graminacee di tipo stolonifero o cespitoso. Si differenziano per la resistenza alle basse temperature, all'aridità, al calpestio e al taglio. Le più importanti sono quelle appartenenti ai generi *Poa*, *Festuca* e *Agrostis*. Le specie da usare devono essere rustiche e resistenti alla siccità e non esigere manutenzione. Si consiglia di usare quindi le seguenti specie: *Festuca rubra*, *Festuca arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Lolium perenne* e *Lotus corniculatus*.

## 6 APPENDICE: NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale è stato redatto alla luce dei principi sottesi dalla normativa di seguito esposta. Tutti i riferimenti normativi sono stati suddivisi sulla base delle disposizioni e dei provvedimenti assunti in ambito internazionale, europeo, nazionale e regionale.

RIFERIMENTI INTERNAZIONALI		
NOME	DESCRIZIONE	RIF - DATA
Agenda 21	Programma d'azione che consiste in una pianificazione completa delle azioni da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente	Conferenza ONU - 1992
Convenzione Quadro ONU sui cambiamenti climatici	Trattato ambientale internazionale sulla riduzione delle emissioni dei gas serra. Il suo obiettivo dichiarato è "raggiungere la stabilizzazione delle concentrazioni dei gas serra in atmosfera a un livello abbastanza basso per prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico"	Maggio 1992 – in vigore dal 21 marzo 1994
Convenzione di Aarhus	Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale	Giugno 1998 - in vigore dal 30 ottobre 2001
Protocollo di Kyoto	Trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale sottoscritto da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici	Dicembre 1997 – in vigore dal 26 febbraio 2005
VI Programma d'Azione Ambientale	Individuazione degli ambiti d'azione prioritari individuati: cambiamenti climatici, natura e biodiversità, ambiente, salute e qualità della vita, risorse naturali e rifiuti	Gennaio 2001 -
Strategia di Goteborg	Integrazione della Strategia di Lisbona (marzo 2000) riguardo al solo aspetto ambientale. La strategia sottolinea la necessità di implementare azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale ed interventi per la diffusione di metodi di produzione e di modalità di consumo sostenibili al fine di rompere la connessione, ancora oggi esistente, tra crescita economica e degrado ambientale	Giugno 2001 -

LEGISLAZIONE EUROPEA		
NOME	DESCRIZIONE	RIF - DATA
Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985	Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati	G.U.C.E n. L. 175 del 5 luglio 1985
Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	G.U.C.E. n. L 206 del 22 luglio 1992
Direttiva del Consiglio 96/61/CE del 24 settembre 1996	Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996
Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997	"Modificazioni alla Direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati" dove l'Allegato II riporta l'elenco dei progetti di cui all'art. 4 paragrafo 2	G.U.C.E. n. L 73 del 14 marzo 1997
Direttiva del Parlamento Europeo 2001/42/CE del 27 giugno 2001	Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio 2001
Decisione della Commissione 2002/359/CE del 13 maggio 2002	Procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a contatto con le acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio	G.U.C.E. n. L 127 del 14 maggio 2002
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/35/CE del 26 maggio 2003	Previsione della partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia	G.U.C.E. n. L 156 del 25 giugno 2003
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/4/CE del 28 gennaio 2003	Accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale	G.U.C.E. n. L 222 del 23 settembre 2005
Decisione del Consiglio 2004/575/CE del 29 aprile 2004	Conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo	G.U.C.E. n. L 261 del 6 agosto 2004
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/1/CE del 15 gennaio 2008	Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	G.U.C.E. n. L 24 del 29 gennaio 2008
Decisione del Consiglio 2008/871/CE del 20 ottobre 2008	Approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991	G.U.C.E. n. L 308 del 19 novembre 2008
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/CE del 19 novembre 2008	Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	G.U.C.E. n. L 312 del 22 novembre 2008


LEGISLAZIONE NAZIONALE		
NOME	DESCRIZIONE	RIF - DATA
Legge 8 luglio 1986, n.349	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato (aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n.265, alla legge 2000, n.388 e alla legge 23 marzo 2001, n.93)	SUPPL. ORD. n. 59 - G.U.R.I. 15 luglio 1986, n. 162
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236	Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183	SUPPL. ORD. n. 60 - G.U.R.I. 30 giugno 1988, n. 152
Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.	Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	G.U.R.I. 18 agosto 1990, n.192
Legge 3 novembre 1994, n.640	Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991	SUPPL. ORD. n. 147 - G.U.R.I. 22 novembre 1994, n. 273
Legge 1 luglio 1997, n.189	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1997, n.115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali	G.U.R.I. 1 luglio 1997, n.151
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998	Disposizioni integrative del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla l. 8 luglio 1986, n.349, art.6	G.U.R.I. 27 marzo 1998, n.72
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59. Testo coordinato ed aggiornato al d.l. 7 settembre 2001, n.343	SUPPL. ORD. n. 77 - G.U.R.I. 21 aprile 1998, n. 92
Legge 24 novembre 2000, n.340	Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999	G.U.R.I. 24 novembre 2000, n.275
Legge 23 marzo 2001, n.93	Disposizioni in campo ambientale	G.U.R.I. 4 aprile 2001, n.79
Provvedimento 20 marzo 2002	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/7014 presentato dall'ANAS Ente nazionale per le strade - Ufficio speciale infrastrutture	G.U.R.I. 3 maggio 2002, n.102
Legge 9 aprile 2002, n.55	Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7 (in Gazz. Uff. - serie generale - n.34 del 9 febbraio 2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n.55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7)	G.U.R.I. 10 aprile 2002, n.84
Delibera CIPE del 2 agosto 2002, n.57	Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia	G.U.R.I. 30 ottobre 2002, n.255

Circolare 25 novembre 2002	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n.1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n.349, modalità dell'annuncio sui quotidiani"	G.U.R.I. 12 dicembre 2002, n.291
Legge 31 ottobre 2003, n.306	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003	SUPPL. ORD. n. 173 - G.U.R.I. 15 novembre 2003, n. 266
Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315 (Convertito in L.n. 5/2004)	Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica	G.U.R.I. 18 novembre 2003, n.268
Legge 16 gennaio 2004, n.5	Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n.315 (in Gazz. Uff. - serie generale - n.268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n.5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica."	G.U.R.I. 17 gennaio 2004, n.13
Decreto Ministeriale 1 aprile 2004	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale	G.U.R.I. 9 aprile 2004, n.84
Legge 18 aprile 2005, n.62	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Artt. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)	SUPPL. ORD. n. 76 - G.U.R.I. 26 aprile 2005, n. 96
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	Norme in materia ambientale o Testo Unico sull'Ambiente (recepimento delle direttive 2001/42/CE sulla VAS, 85/337/CE e 97/11/CE sulla VIA e 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico)	G.U.R.I. 14 aprile 2006, n.88
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4	Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale	SUPPL. ORD. n. 24 - G.U.R.I. 29 gennaio 2008, n. 24
Decreto Legge 30 dicembre 2008, n.208 (Convertito in L.n. 13/2009)	Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente	G.U.R.I. 28 febbraio 2009, n.49
Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.140	Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	G.U.R.I. 1 ottobre 2009, n.228
Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della legge 18 giugno 2009, n.69	SUPPL. ORD. n. 184 - G.U.R.I. 11 agosto 2010, n. 186
Legge 12 luglio 2011, n.106	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia	G.U.R.I. 12 luglio 2011, n. 160

<b>LEGISLAZIONE REGIONALE</b>		
<b>NOME</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIF - DATA</b>
Legge Regionale 18 Novembre 1991, n.74	Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36	B.U.R. Lazio 30 novembre 1991, n. 33
Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n.40	Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio	SUPPL. ORD. n. 7 – B.U.R. Lazio 30 dicembre 1999, n. 36
Legge Regionale 27 Maggio 2008, n. 6	Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia	B.U.R. Lazio 7 giugno 2008, n. 21
Legge Regionale 11 Agosto 2008, n. 14	Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio	SUPPL. ORD. n. 98 – B.U.R. Lazio 14 agosto 2008, n. 30
Delibera di Giunta Regionale 15 maggio 2009, n.363	Disposizione applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	B.U.R. Lazio 28 luglio 2009, n. 28
Delibera di Giunta Regionale 5 marzo 2010, n.169	Disposizione operative in merito alle procedure di VAS	SUPPL. ORD. n. 92 – B.U.R. Lazio 14 maggio 2010, n. 18
Legge Regionale 13 Agosto 2011, n. 12	Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013	SUPPL. ORD. n. 160 – B.U.R. Lazio 27 agosto 2011, n. 32
Legge Regionale 16 Dicembre 2011, n.16	Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili	B.U.R. Lazio 28 dicembre 2011, n.48

## **7 ALLEGATI GRAFICI**

Tav.01	Planovolumetrico su base catastale	scala 1:200
Tav.02	Inquadramento su IGM	scala 1:20.000
Tav.03	Inquadramento su CTR	scala 1:5.000
Tav.04	Inquadramento su foto aerea	scala 1:2.000
Tav.05	Inquadramento su mappa catastale	scala 1:1.000
Tav.06.1	Inquadramento su PTPR tavola A	scala 1:10.000
Tav.06.2	Inquadramento su PTPR tavola B	scala 1:10.000
Tav.06.3	Inquadramento su PTPR tavola C	scala 1:10.000
Tav.07	Inquadramento su PTPG tavola TP2	scala 1:50.000
Tav.08.1	Inquadramento su PRG vigente	scala 1:10.000
Tav.08.2	Inquadramento su variante P.R.G. adott. e controded.	Scala 1:5.000
Tav.09	Inquadramento su estratto PAI	scala 1:25.000
Tav.10.1	Inquadramento su PRTA tavola 2.8	scala 1:100.000
Tav.10.2	Inquadramento su PRTA tavola 2.10	scala 1:100.000
Tav.10.3	Inquadramento su PRTA tavola 6.1	scala 1:100.000
Tav.11	Inquadramento su PRQA	fuori scala
Tav. 12.1	Inquadramento su PRAE (Vincoli)	scala 1:50.000
Tav. 12.2	Inquadramento su PRAE (Censimento)	scala 1:50.000
Tav.13	Inquadramento su ZPS	scala 1:20.000
Tav.14	Inquadramento su PRA	scala 1:10.000




Planovolumetrico  
su base catastale

scala 1:200

ALLEGATO

01






LEGENDA



Area di Intervento



Inquadramento su CTR  
Fg. 364084  
scala 1:5.000

ALLEGATO  
**03**

**LEGENDA**



Area di Intervento



Inquadramento su  
foto aerea

scala 1:2.000


ALLEGATO

04

LEGENDA



Area di Intervento




Inquadramento su  
mappa catastale  
scala 1:1.000

ALLEGATO  
**05**

LEGENDA



Area di Intervento



Inquadramento su PTPR  
Tavola A

scala 1:10.000


ALLEGATO

06.1

LEGENDA



Area di Intervento



Paesaggio Agrario di Continuità




Inquadramento su PTPR  
Tavola B

ALLEGATO

06.2

scala 1:10.000



LEGENDA



Area di Intervento



Ricognizione delle aree tutelate per legge - Art. 134 co.1 lett. b) e art. 142 co.1 D.Lgs. 42/2004  
f) Protezione dei parchi e delle riserve naturali




Inquadramento su PTPR  
Tavola C

ALLEGATO

06.3

scala 1:10.000



LEGENDA




Area di Intervento



Zone a Protezione Speciale



Schema del Piano Regionale dei Parchi



Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt.)



Percorsi panoramici




Inquadramento su PTPG  
Tav. TP2

ALLEGATO

07


scala 1:50.000



LEGENDA



Area di Intervento



Aree Protette Regionali -  
APR5 - Parco Naturale Regionale Complesso lacuale di Bracciano e Martignano



Aree Buffer



Zone di protezione speciale (ZPS 4 - Comprensorio Bracciano Martignano)



Principali insediamenti prevalentemente residenziali





Inquadramento su  
P.R.G. vigente - Tav.35 Sud

ALLEGATO

08.1


scala 1:10.000



LEGENDA




Area di Intervento



C119


Espansione (estensiva a ville, con i.f.t. di 0,15 mc/mq)



LEGENDA




Area di Intervento



F3- Verde Pubblico Attrezzato

OSSERVAZIONI ACCOLTE PARZIALMENTE

Nr. Oss.	Prot.	Data di present.	Richiedente	Fogl.	Part.Ile	Sett.	Richiesta	Motivazione	Controdeduzione in via tecnica
29	12474	22/07/09	Michela Grassi	5	651,654	9	Parte da zona E2 A zona C1	Area con due diverse classificazioni, per la quale, in virtù di un'osservazione al P.T.P.R., si richiede una omogenea classificazione	Accolta parzialmente, limitatamente alle porzioni di area oggetto della correlata osservazione al P.T.P.R. in subordine all'esito favorevole dell'accoglimento di tale osservazione
31	12500	22/07/09	Pianella Caterina	10	35,297,40, 41,42,43	12	Da zona F3 A zona C2	Area già classificata come zona C2 dal previgente P.R.G. ed appartenente ad ambito compromesso da edificazione	Accolta parzialmente come zona C2 per i 2/5 del terreno posto a nord e come zona G2 per la restante parte, in quanto la sottrazione delle aree a standard a favore delle zone C, è compensata dall'eccedenza del fabbisogno di aree e servizi previste dalla Variante al P.R.G.
39	12671	24/07/09	Avincola Aldo	9	247,249	1	Da zona E1 A zona C2	Area appartenente ad un contesto urbanizzato compromesso da edificazione e confinante con zona d'espansione	Accolta parzialmente come zona R limitatamente alle porzioni di terreno situate al di fuori della fascia di tutela dei 300 ml dalla costa del lago così come individuata nel Prr
41	12720	24/07/09	Mariani Amaio	10	35,297	12	Da zona F3 A Zona C2	Area già classificata C2 (estensiva a ville) dal previgente P.R.G. Zona non normata dal P.T.P., fatta salva dall'art. 62 delle N.T.A. del P.T.P.R. adottato	Accolta parzialmente come zona C2 per i 2/5 del terreno posto a nord e come zona G2 per la restante parte, in quanto la sottrazione delle aree a standard a favore delle zone C, è compensata dall'eccedenza del fabbisogno di aree e servizi previste dalla Variante al P.R.G.




Inquadramento su PAI  
- Tav.2.09 Nord  
-----  
scala 1:25.000

ALLEGATO  
**9**

LEGENDA



Area di Intervento



Inquadramento su P.R.T.A.  
Tav.2.8-Carta della Vulnerabilità

ALLEGATO

10.1

scala 1:100.000

LEGENDA



Area di Intervento



Elevata




Inquadramento su P.R.T.A.  
Tav.2.10-Carta della Tutela

ALLEGATO

10.2

scala 1:100.000




LEGENDA



Area di Intervento



Zone di Protezione speciale (ZPS)



Aree di protezione risorsa potabile



Parchi




Inquadramento su P.R.T.A.  
Tav.6.1-Obiettivi della Qualità

ALLEGATO

10.3

scala 1:100.000




LEGENDA



Area di Intervento



Miglioramento / ob 2021



LEGENDA



Area di Intervento




Classe 3



**LEGENDA**



Area di Intervento



Aree naturali protette




Zone di Protezione Speciale (ZPS)



Zone di protezione e di rispetto allargate delle delle captazioni






Inquadramento su P.R.A.E.  
Censimento Attività Estrattive


ALLEGATO

12.2

scala 1:50.000

LEGENDA

 Area di Intervento



Compendio  
Bracciano Martignano - ZPS

scala 1:20.000


ALLEGATO

13

LEGENDA



Area di Intervento




Inquadramento su PZA

ALLEGATO

14

scala 1:10.000



LEGENDA



Area di Intervento



Zona II - Prevalentemente residenziale